

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Codice Etico è di formalizzare e documentare tutti i principi etici che l’Azienda assume come riferimento nello svolgimento dei processi gestionali in cui si articola la propria attività. Ciò al fine di evitare che i destinatari del Codice Etico, anche agendo in buona fede nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda, violino principi o prescrizioni normative che l’Azienda definisce come inderogabili e quindi commettano fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

2 SOGGETTI DESTINATARI

I principi e le disposizioni descritti nel presente Codice Etico sono vincolanti per tutti i seguenti soggetti (di seguito i “Destinatari”):

- gli organi sociali e loro componenti;
- i soggetti apicali della Società, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne che esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- i fornitori e i consulenti;
- i partner ed in generale tutti coloro che a vario titolo agiscono in nome o per conto e nell’interesse o vantaggio della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto (inclusi distributori e agenti).

Tutti i Destinatari sono tenuti a osservare e a far osservare i principi del Codice Etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. I principi etici devono ispirare tutte le attività di ACTIVA, anche se svolte mediante ricorso a distributori, agenti, appaltatori, sub-appaltatori, consulenti o attraverso partner commerciali, consorzi e joint-venture, i quali promuovono le previsioni del Codice Etico negli ambiti di propria competenza.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi sanciti nel presente Codice Etico.

3 PRINCIPI ETICI GENERALI

Principio di centralità della persona

I Destinatari devono assumere come valore centrale e prioritario della loro attività il rispetto della persona umana. Questo con particolare riferimento ai diritti inalienabili a essa riconosciuti, quali ad esempio: la libertà, la dignità, lo sviluppo della propria personalità, il rispetto delle convinzioni politiche e religiose.

Ripudio di ogni discriminazione

I Destinatari in tutte le relazioni con i propri stakeholder (clienti, personale, fornitori, comunità residente nel territorio, istituzioni) devono evitare qualsiasi tipo di atteggiamento discriminatorio inerente l’età, il sesso, lo stato di salute, la nazionalità, la lingua, l’etnia, la razza, la religione, la cultura e le tradizioni, le opinioni politiche e sindacali o stili di vita e preferenze sessuali diverse.

Principio di correttezza

I Destinatari, nello svolgimento delle attività di competenza, devono osservare sistematicamente e rigorosamente i principi di onestà, moralità, equità e buona fede.

Principio di legalità

I Destinatari, nello svolgimento delle attività di competenza, devono osservare sistematicamente e rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi dove si svolge l’attività societaria.

I Destinatari devono rifiutare in ogni modo comportamenti che possano favorire o agevolare il compimento di pratiche proprie di qualsiasi cultura o religione che si pongano in contrasto con le norme di ordine pubblico riconosciute dallo Stato e che influiscano sull’integrità fisica delle persone per finalità considerate illecite dalle leggi vigenti.

Principio di professionalità

Tutti i Destinatari, nello svolgimento delle attività di competenza, devono osservare sistematicamente e rigorosamente i principi di professionalità, svolgendo le proprie mansioni nel rispetto di condizioni di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò mediante il migliore utilizzo delle risorse e del tempo a loro disposizione nel rispetto dei vincoli di correttezza e legalità.

Tutti i Destinatari devono trattare i clienti, il personale dipendente, i fornitori, la comunità locale e le istituzioni che la rappresentano, nonché ogni terzo con il quale essi entreranno in rapporto per motivi professionali, con onestà, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi.

Principio di riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dei dati in proprio possesso e s’impegna ad un trattamento dei dati personali conforme alle norme giuridiche vigenti in materia.

Tutti i Destinatari sono inoltre obbligati a non divulgare informazioni riservate per scopi non connessi con lo svolgimento delle attività tipiche.

Principio di responsabilità verso la collettività e l’ambiente

La Società s’impegna a perseguire i propri obiettivi nel pieno rispetto della comunità territoriale in cui opera. Ciò vale per ogni attività, anche se svolta al di fuori della propria sede. L’Azienda considera l’ambiente un bene primario a disposizione della collettività; a tal fine si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell’impatto ambientale delle proprie attività.

Principio di trasparenza e completezza dell’informazione

La Società, a mezzo dei propri organi sociali e comunque tramite i propri soci e collaboratori, è tenuta a fornire ai propri interlocutori informazioni trasparenti, complete, chiare e veritieri. Pertanto, promuove la collaborazione tra il proprio personale e gli interlocutori, al fine di raggiungere la massima trasparenza delle informazioni diffuse.

4 PRINCIPI ETICI SPECIFICI

In funzione dei principi etici di portata generale precedentemente descritti, si riportano di seguito i principi etici applicabili alle principali aree della gestione aziendale.

4.1 Rapporti con le Autorità e la Pubblica Amministrazione***Integrità e indipendenza nei rapporti***

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i rapporti con essa sono intrattenuti esclusivamente per il tramite di referenti, dotati di esplicito mandato conferito dagli organismi aziendali, che non versano in situazioni di conflitto d’interesse rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

I dipendenti di ACTIVA e i collaboratori esterni le cui azioni possano essere ricondotte ad ACTIVA devono tenere rapporti

con la Pubblica Amministrazione caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Rapporti con le Autorità garanti

ACTIVA s'impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità Garanti per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività fornendo la massima collaborazione e trasparenza. In particolare, i Destinatari del Codice Etico devono astenersi dal negare, nascondere o ritardare qualsivoglia informazione richiesta dalle Autorità nelle loro funzioni ispettive e devono collaborare attivamente nel corso di eventuali visite e/o ispezioni.

Trattative d'affari

ACTIVA condanna la corruzione in ogni sua forma, con riferimento a soggetti sia pubblici che privati.

Nell'ambito di una qualsiasi trattativa d'affari, una richiesta o un rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non devono essere attuati per nessuna ragione comportamenti volti a influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio.

A titolo esemplificativo, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con privati o con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni:

- prendere in considerazione o proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti e affini;
- offrire omaggi non di modico valore (> 200 euro);
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali, italiani e stranieri, a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono;
- abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

I principi di comportamento sopra richiamati si applicano anche alle trattative d'affari con soggetti privati.

Finanziamenti, contributi e sovvenzioni

È proibito destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi.

La Società condanna i comportamenti volti a ottenere, da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altro Ente Pubblico nazionale o estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

I soggetti delegati di funzioni o compiti dovranno riporre una maggiore attenzione per tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza nonché nella scrupolosa protocollazione e rendicontazione di

ogni documento o elaborato da essi eseguito e/o trasmesso alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Pubblici in generale.

Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

ACTIVA non eroga finanziamenti, contributi, vantaggi o altre utilità, diretti o indiretti, a partiti politici, a singoli candidati, movimenti, comitati, associazioni, organizzazioni e Amministrazioni Pubbliche o alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, sia in Italia che all'estero. Pertanto, nessun operatore aziendale/destinatario è autorizzato a promettere o a erogare favori, inclusi finanziamenti in forma diretta o indirettamente ai predetti soggetti.

Partecipazione a procedimenti giudiziari

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, ACTIVA s'impegna a procedere in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme contenute nel presente Codice Etico e dei protocolli, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine aziendale.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari in cui la Società sia parte, ai dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori è fatto divieto di:

- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro o altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario o al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per fargli compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, da parte del soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Rapporti istituzionali

I rapporti con le istituzioni dello Stato o internazionali, devono consistere esclusivamente in forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Società, a rispondere a richieste informali o atti ispettivi o, comunque, a rendere nota la posizione di ACTIVA su temi rilevanti. A tal fine ACTIVA s'impegna a garantire la massima chiarezza e trasparenza nei rapporti e a mantenere tali rapporti solo per il tramite di referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice aziendale.

4.2 Gestione dei rapporti con i soci e gli stakeholder

La struttura interna di ACTIVA e i rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità del management nonché la trasparenza e la conoscibilità delle decisioni gestionali e degli eventi societari in genere.

ACTIVA s'impegna in tal senso a rispettare gli interessi di tutti i possibili stakeholder attraverso l'implementazione di

elevati standard organizzativi e di comunicazione.

ACTIVA ritiene che sia necessario che i soci siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di compiere scelte consapevoli. La società è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività nella comunicazione delle informazioni nel rispetto della normativa applicabile.

4.3 Comunicazioni verso l'esterno

La comunicazione all'esterno di dati o informazioni deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche aziendali. I rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate.

4.4 Concorrenza

La Società crede nella libera e leale concorrenza e uniforma le proprie azioni e i propri comportamenti all'ottenimento di risultati competitivi, che premono la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale della Società ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. Inoltre, a tutela dell'economia nazionale e della libera concorrenza è fatto divieto di adoperare violenza o di utilizzare qualsiasi strumento idoneo ad impedire e/o disturbare la prosecuzione dell'altrui attività e la libera concorrenza.

La Società s'impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della correttezza degli scambi commerciali. È inoltre fatto divieto di adoperare violenza sulle cose o di adoperare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'azienda può giustificare una condotta dei vertici aziendali o dei collaboratori della Società che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

4.5 Gestione delle relazioni con i clienti

Costituisce obiettivo primario di ACTIVA la piena soddisfazione dei propri clienti, attraverso comportamenti affidabili, corretti e tesi a garantire prodotti e servizi di alta qualità. La Società imposta i contratti e i rapporti con i clienti in modo corretto, completo e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e dei protocolli aziendali.

Anche laddove si verificassero eventi o situazioni non previste, ACTIVA rispetta le aspettative del cliente, eseguendo i contratti con equità, senza sfruttare eventuali condizioni di debolezza o ignoranza al sorgere di eventi imprevisti.

I Destinatari hanno il divieto di intrattenere relazioni d'affari con clienti o potenziali clienti dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attività illecite e nella valutazione dei clienti devono tenere in considerazione la capacità degli stessi di assolvere ai propri impegni di pagamento.

Nei rapporti con i clienti, gli operatori non devono offrire né accettare regali o altra forma di benefici e/o utilità che possano essere interpretati come mezzo per ottenere trattamenti di favore per qualsiasi attività collegabile a ACTIVA e che non siano ascrivibili a normali relazioni commerciali e/o di cortesia.

4.6 Gestione delle relazioni con i fornitori

Le relazioni con i fornitori della Società, comprensive dei contratti di consulenza, sono regolate dalle norme del presente codice e sono oggetto di costante e attento monitoraggio da parte dell'azienda attraverso il processo di valutazione dei fornitori, anche nel rispetto di specifiche procedure interne.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi offerti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze dell'azienda.

Tutti i fornitori sono tenuti a rispettare le prescrizioni normative vigenti, in particolare quelle applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull'impiego regolare di lavoratori (assunzioni, contribuzioni, equa retribuzione, diritto al riposo, impiego di cittadini extracomunitari, diritto alla qualità e sicurezza del lavoro), sul riciclaggio di denaro e sulla ricettazione, sulla normativa in tema di associazioni per delinquere e di tipo mafioso.

Tutto il personale aziendale chiamato a negoziare e stipulare contratti con i fornitori deve rispettare le prescrizioni normative applicabili e deve attenersi a principi di buona fede, correttezza, trasparenza, precisione ed equità.

In particolare:

- tutti i contratti e gli ordini devono essere documentati per iscritto e conservati;
- nessun fornitore dovrà essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi.

Nessun operatore aziendale può derogare o far derogare a quanto sopra, anche qualora ciò si manifestasse in un evidente vantaggio o interesse per l'Azienda.

4.7 Gestione delle risorse umane

Selezione delle risorse umane

Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo di una qualsiasi impresa. Per questo motivo l'Azienda tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore nel contesto organizzativo dell'Azienda.

I soggetti aziendali incaricati di reclutare le risorse umane devono attenersi unicamente al criterio di perseguire la migliore corrispondenza tra i profili dei candidati e le specifiche stabilite per l'incarico in oggetto, mantenendo la più stretta osservanza del principio di pari opportunità e senza distinzione alcuna di età, sesso, stato di salute, nazionalità, lingua, etnia, razza, religione, cultura e tradizioni, opinioni politiche e sindacali o stili di vita e preferenze sessuali diversi.

Inoltre, devono essere evitati favoritismi di ogni genere, con riferimento particolare a candidati la cui assunzione potrebbe essere direttamente o indirettamente correlata al perseguimento di un interesse o di un vantaggio aziendale di natura illecita.

ACTIVA s'impegna ad offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna.

Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, la Società infatti non tollera alcuna forma di lavoro irregolare ed impronta i rapporti con il proprio personale secondo i principi della trasparenza e della legalità.

La Società, inoltre, vieta ogni forma di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

ACTIVA occupa alle proprie dipendenze solo lavoratori stranieri in possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso non sia scaduto, revocato o annullato e del quale sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Conflitto di interesse

Nello svolgimento di ogni attività, la Società opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale.

Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un soggetto operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell’impresa e dei suoi soci, per trarne un vantaggio per sé o terze persone.

Al fine di concretizzare il perseguitamento di questo principio, ACTIVA prevede i seguenti obblighi in capo ai Destinatari:

- rispettare le leggi e le norme interne della Società in tutti i rapporti personali e d'affari, anche al di fuori della Società;
- evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti da ciascuna funzione della Società o con gli interessi della stessa;
- valutare i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare all'azienda nel momento dell'accettazione di un qualsiasi incarico in un'altra azienda;
- segnalare alla Società qualsiasi rapporto o situazione rilevante per le attività della Società in cui siano coinvolti interessi personali ovvero di persone ad essi collegate (quali, ad esempio, familiari, amici, conoscenti).

In ogni caso, è fatto obbligo di astenersi dall'intervenire nel processo operativo o gestionale in presenza di un conflitto di interessi.

Principi per la costituzione del rapporto di lavoro

La Società s'impegna a fornire a tutti i neoassunti con trasparenza, correttezza e precisione le informazioni inerenti:

- le caratteristiche della funzione professionale assunta e le mansioni ad essa attinenti;
- gli elementi legislativi specificamente connessi con il ruolo ricoperto e tutte le norme e le procedure da adottare per evitare potenziali rischi correlati allo svolgimento del proprio incarico lavorativo;
- gli aspetti contrattuali, sia normativi che retributivi.

Principi per la gestione del personale

Tutti gli operatori aziendali incaricati di valutare le prestazioni e le potenzialità di crescita ai fini di carriera delle risorse umane devono attenersi a principi di meritocrazia, trasparenza, equità e oggettività nella valutazione del perseguitamento degli obiettivi assegnati alle risorse umane che ricoprono le varie posizioni organizzative al fine di assicurare a tutti le stesse opportunità di sviluppo professionale e di carriera.

4.8 Gestione dei rapporti con terze parti in genere

ACTIVA pone il divieto di ricevere o accettare doni, gratifiche o omaggi di qualsiasi tipo, il cui valore economico sia più che simbolico (<200 euro), da parte di fornitori, clienti o altre entità con cui i Destinatari vengano in contatto per nome o per

conto dell’Azienda.

La Società è consapevole del fenomeno della “corruzione tra privati”.

In quest’ottica i Destinatari del presente Codice devono astenersi da:

- promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio e/o utilità di qualsiasi natura a dipendenti, direttori, amministratori, sindaci, liquidatori di entità del settore privato – o a soggetti dagli stessi indicati, o a soggetti pubblici – affinché compiano od omettano un atto in violazione di doveri d’ufficio e/o di fedeltà;
- sollecitare o ricevere, direttamente, o tramite un intermediario, per sé o per un terzo, denaro, utilità o un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

4.9 Rapporti con clienti e fornitori

Nei rapporti e trattative commerciali e nell’assunzione di vincoli contrattuali con i clienti, i fornitori e subappaltatori, ACTIVA si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza ed efficienza e instaura con essi rapporti di elevata professionalità e reciproca collaborazione.

ACTIVA condanna ogni forma di corruzione con riferimento a soggetti sia pubblici che privati e pertanto assicura di:

- osservare le leggi e i regolamenti in vigore;
- non precludere a nessuna azienda che ne abbia i requisiti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una parte dei lavori o delle forniture;
- evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- improntare la selezione di fornitori, collaboratori esterni e partner commerciali a principi di obiettività, competenza, trasparenza, correttezza, qualità del bene o del servizio, nel rispetto delle politiche aziendali;
- selezionare fornitori e subappaltatori e valutare le loro offerte in base alla qualità ed economicità delle prestazioni, all’idoneità tecnico-professionale, al rispetto dell’ambiente e all’impegno sociale profuso, secondo le regole dettate da appositi regolamenti e procedure;
- condurre le transazioni commerciali secondo trasparenza e correttezza, garantendo che:
 - siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti beni (mobili ed immobili) e/o servizi che la Società intende acquisire;
 - siano fissati i criteri di valutazione delle offerte;
 - con riferimento all’attendibilità commerciale/professionale di clienti, fornitori, subappaltatori e partner, siano richieste ed ottenute tutte le informazioni necessarie;
- sollecitare la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze della Società in termini di qualità e tempi di consegna, nel rispetto delle regole liberamente concordate;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i clienti ed i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- non divulgare informazioni che, per decisione della Società o in base ad accordi con il cliente ed il fornitore, debbano mantenersi riservate.

4.10 Gestione di omaggi, regalie e delle donazioni

Non è ammessa alcuna forma di omaggio che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (>200 euro), o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società.

Si precisa che tale norma concerne sia gli omaggi promessi o offerti sia quelli ricevuti.

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente regalie e benefici a rappresentanti di società partner e/o concorrenti, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, o loro parenti, da cui possa conseguirne un indebito o illecito interesse e/o vantaggio per la Società.

I Collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare queste ultime, salvo quelle d'uso di modico valore (<200 euro) o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati a ottenere vantaggi impropri.

In ogni caso, eventuali regalie di modico valore (<200 euro) possono essere ammesse solo previa autorizzazione del Direttore Commerciale e Marketing e devono essere comunque documentate in modo da consentire le opportune verifiche.

Inoltre, le donazioni a enti e istituzioni benefiche sono consentite solo se hanno lo scopo di procurare vantaggi sociali e di testimoniare la responsabilità sociale e civile di ACTIVA o lo scopo di prestarsi a fini educativi.

4.11 Proprietà intellettuale

ACTIVA agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale legittimamente in capo alla Società stessa o a terzi, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti.

ACTIVA vieta di tenere una condotta che possa costituire violazione di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore.

4.12 Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte nelle proprie banche dati protette dalla legge a tutela della privacy (GDPR 679/2016), nonché dei dati e delle informazioni relative a informazioni di mercato e/o privilegiate che non possono essere trasmessi all'esterno e la cui inopportuna divulgazione potrebbe cagionare danni agli interessi aziendali e/o al mercato.

ACTIVA opera nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della privacy di tutti i Destinatari e, più in generale, di tutti coloro che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la Società.

Ai dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori della Società è fatto, pertanto, divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

4.13 Gestione dei beni strumentali e delle risorse IT

Tutti gli operatori aziendali devono utilizzare i beni strumentali in dotazione esclusivamente per le finalità del servizio a cui sono destinati e nello scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza ad essi associati.

Nessun operatore aziendale è autorizzato a derogare o a far derogare tale disposizione, anche qualora ciò si manifestasse in un evidente interesse o vantaggio per l'Azienda.

Tutti gli operatori aziendali devono custodire, secondo principi di buona diligenza, i beni strumentali in loro dotazione. Beni inidonei all'utilizzo previsto in quanto guasti, fuori manutenzione o comunque sprovvisti delle caratteristiche tecnico-funzionali tali da garantirne un utilizzo sicuro, devono essere identificati e conservati in modo da impedirne l'utilizzo. Nessun operatore aziendale è autorizzato a derogare o a far derogare tale disposizione anche qualora ciò si manifestasse in un evidente interesse o vantaggio per l'Azienda.

4.14 Utilizzo dei sistemi informatici o telematici

ACTIVA s'impegna a garantire il corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, disponendo che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il trattamento dei dati avvenga esclusivamente a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati. In ogni caso, è vietato per qualunque dipendente, membro di organi sociali o collaboratore accedere senza autorizzazione e in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché violare i relativi limiti di accesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in relazione ad eventuali limitazioni di accesso al sistema informatico aziendale della Società, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Pertanto, tutti gli operatori aziendali devono rispettare le apposite politiche di sicurezza per la gestione e l'utilizzo delle risorse di Information Technology loro assegnate (computer fissi e portatili, software, periferiche, account di posta elettronica, accesso a internet e a sistemi esterni all'Azienda, etc.).

4.15 Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro

ACTIVA assicura ai propri dipendenti e collaboratori lo svolgimento della propria attività in ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

È volontà della Società operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti, dei fornitori, dei subappaltatori e dei propri clienti e dei terzi in generale, prevenendo il verificarsi di incidenti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.

La Società s'impegna pertanto a diffondere la politica per la salute e sicurezza dei lavoratori e a fornire le risorse umane, strumentali ed economiche per renderla operante presso tutta l'organizzazione.

La sua attuazione è responsabilità di tutti gli addetti, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze.

4.16 Ambiente

ACTIVA, nello svolgimento delle proprie attività, s'impegna a salvaguardare l'ambiente circostante alla sede della Società e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

La Società garantisce una gestione trasparente degli aspetti ambientali, l'attiva partecipazione di tutti i dipendenti ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché l'individuazione delle soluzioni aziendali di minore impatto ambientale.

L'azienda è consapevole dell'incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento e pertanto s'impegna a gestirle nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Al fine di rafforzare il dovere di tutela ambientale, ACTIVA pone l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di

legge, alle altre direttive in materia di tutela ambientale e dell'igiene. È fatto quindi divieto per tutti i dipendenti e Destinatari del presente codice di smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e/o di miscelare i rifiuti.

4.17 Tutela del patrimonio sociale

ACTIVA si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello Statuto, ed in linea con i valori del presente Codice Etico – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della Società stessa, dei Soci, dei creditori e del mercato.

Pertanto, l'utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative.

I beni di proprietà di ACTIVA devono essere utilizzati esclusivamente per fini aziendali.

Ai Dipendenti è richiesto proteggere i beni aziendali da perdita, furto o uso improprio, ed è fatto loro divieto divulgare segreti aziendali sia durante che al termine del rapporto di lavoro.

4.18 Trasparenza della contabilità e controlli interni

Ogni azione di ACTIVA deve essere legittima, coerente, congrua, adeguatamente registrata e giustificata. Inoltre, deve essere possibile anche ex post la verifica del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento e controllo.

4.19 Tutela del capitale sociale

ACTIVA assicura il rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società e, in generale, la trasparenza e la correttezza dell'attività di ACTIVA sotto il profilo economico e finanziario.

4.20 Amministrazione societaria

ACTIVA, nell'ambito della conduzione della propria attività, condanna qualsiasi comportamento volto a sostenere, incoraggiare, facilitare e indurre i destinatari alla violazione di uno o più dei seguenti principi:

- massima collaborazione, trasparenza, correttezza ed efficienza nei rapporti con gli organi societari, nonché nei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- diligenza, perizia, correttezza e accuratezza nella predisposizione e verifica dei dati e delle informazioni che saranno recepite e trasposte nella redazione dei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge o comunque dirette al pubblico o agli organi o Autorità di Vigilanza;
- divieto di ledere l'integrità del patrimonio sociale in qualsiasi forma o con qualunque mezzo.

In particolare, è fatto divieto, al di fuori dei casi o con modalità diverse da quelle consentite espressamente dalla legge di:

- restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare l'azionista/socio dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge;
- acquistare o sottoscrivere azioni o quote di ACTIVA o di società controllanti;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori;
- soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese del socio in danno dei creditori sociali;
- divieto di compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti dell'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o influenzare una deliberazione.

4.21 Contabilità e bilancio

ACTIVA condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico, alle Autorità di controllo, agli organi societari.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

4.22 Rapporti con l'Amministrazione finanziaria

ACTIVA promuove una cultura aziendale improntata al rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali al fine di instaurare e mantenere un rapporto collaborativo, chiaro e trasparente con l'Amministrazione finanziaria.

4.23 Flussi finanziari e lotta al riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione

ACTIVA condanna qualsiasi forma di riciclaggio, autoriciclaggio o condotta tesa a ostacolare l'identificazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni applicabili, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

ACTIVA promuove l'adozione di tutte le cautele necessarie a verificare l'affidabilità degli operatori con cui intrattiene rapporti commerciali, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti con ACTIVA.

4.24 Tutela dell'ordine democratico

ACTIVA condanna qualsiasi forma di attività avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei principi di libera determinazione politica e s'impegna a non instaurare alcun rapporto con soggetti coinvolti in attività terroristiche e a non finanziarne o agevolarne le attività. È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso ad attività terroristiche o di eversione dell'ordine democratico dello Stato.

4.25 Condanna di ogni forma di associazione criminale

ACTIVA condanna qualunque forma di associazione criminale, sia in ambito nazionale che internazionale e si impegna a

non instaurare alcun rapporto con soggetti coinvolti in associazioni criminali e non finanziarne o agevolarne le attività.

È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso a forme di organizzazione criminale, associazioni per delinquere, associazioni di tipo mafioso, associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come l'immigrazione clandestina, sia in ambito nazionale che internazionale.

4.26 Gestione dei crediti

La Società ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione. In ogni caso, nella conduzione di qualsiasi trattativa devono rispettarsi i principi di trasparenza e tracciabilità, evitando situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.

5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei Destinatari e delle parti interessate, sia interne che esterne alla Società, mediante apposita attività di comunicazione.

In particolare, ACTIVA cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico ed esige dagli stessi il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività adottando le iniziative opportune interne e/o esterne in caso di mancato adempimento dei medesimi da parte di terzi.

Internamente alla Società l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutto il personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione definiti secondo le regole stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale, di cui il Codice Etico è parte integrante.

6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

Tutti coloro che collaborano con ACTIVA, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all'estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo agire ad interesse o vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti, anche realizzati con condotte omissione e in eventuale concorso con altri, in contrasto con la normativa e con tali principi.

In particolare, tutti i collaboratori sono tenuti a operare affinché le norme di comportamento di cui al presente Codice siano adeguatamente applicate sia all'interno della Società sia, in generale, da tutti i suoi interlocutori.

Gli organi societari e i dirigenti hanno inoltre il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani.

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'OdV, istituito in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e norme collegate, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei Principi del Codice Etico.

6.1 Segnalazioni e richieste di chiarimento all'OdV

Tutti i collaboratori della Società, interni o esterni, sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'OdV della Società, che provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. Inoltre, gli stessi collaboratori, in caso di dubbio sulla liceità di un determinato comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice, potranno rivolgersi all'OdV per ottenere i necessari

chiarimenti.

L'OdV ha infatti, tra gli altri, il compito di:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- verificare il contenuto del Codice, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti alla evoluzione delle leggi;
- promuovere la diffusione del Codice;
- proporre all'organo amministrativo modifiche e integrazioni al Codice;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito;
- riferire ai soggetti preposti circa l'esito delle attività di verifica effettuate a fronte di segnalazioni ricevute.

Tutti i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a collaborare con l'OdV, eventualmente fornendo la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica odv@activa1999.it dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte di tutti i destinatari del Modello circa segnalazioni circostanziate di condotte illecite e/o eventuali violazioni che dovessero essere rilevate o per verificare la liceità di eventuali comportamenti dubbi rispetto ai principi espressi dal presente Modello.

Ad ogni buon fine, l'Organismo di Vigilanza sarà tenuto a valutare anche le segnalazioni pervenute in forma anonima. Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indirizzate all'Amministratore Unico affinché questo svolga le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Anche in ragione dell'introduzione della disciplina del c.d. whistleblowing nell'ambito del Decreto, la Società garantisce che:

1. sulle segnalazioni ricevute venga mantenuto il più stretto riserbo;
2. sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
3. il segnalante sia tutelato da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio per motivi collegati alla segnalazione;
4. siano applicate adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante e/o di chi invii segnalazioni palesemente non fondate.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

6.2 Diffusione del Codice Etico

ACTIVA procede alla diffusione del Codice e dei suoi aggiornamenti presso i destinatari, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune, quali, ad esempio:

- trasmissione tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna brevi manu ai membri degli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori su base continuativa (con la indicazione relativa alla circostanza che il Codice è da ritenersi vincolante per tutti i Destinatari) e prevedendo, qualora ritenuto opportuno, la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale il destinatario del Codice ne attesti la ricezione, presa visione ed accettazione (es. all'atto di assunzione);
- disponibilità sulla rete intranet e sul sito internet aziendale;
- informativa a collaboratori occasionali e fornitori relativamente all'esistenza ed ai contenuti del Codice;
- inserimento, nei contratti stipulati, di una clausola volta a informare i terzi dell'esistenza del Codice che gli stessi dovranno accettare e impegnarsi a rispettare ;
- predisposizione di un piano di formazione/informazione specifico e differenziato per ruoli aziendali, volto a divulgare i principi e le norme etiche su cui si basa l'intera attività della Società.

6.3 Efficacia del Codice e disposizioni sanzionatorie

Come più volte evidenziato, l'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale degli obblighi facenti capo ai collaboratori in virtù del rapporto di lavoro in essere. Conseguentemente, la violazione delle norme del Codice costituisce inadempimento ai predetti obblighi e, in quanto tale, ha rilievo disciplinare e potrà dar corso ad una procedura disciplinare nei confronti dei responsabili.

Potranno altresì essere soggetti ad una procedura disciplinare anche i collaboratori che effettuino un uso improprio del sistema di denuncia.

In particolare, potranno essere possibili di procedura disciplinare i collaboratori che effettuino denunce contenenti informazioni false e/o infondate ed effettuate con scopo ritorsivo, vessatorio e/o malizioso o effettuate al fine di danneggiare l'immagine del presunto autore dell'atto denunciato.

ACTIVA si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, secondo quanto previsto al capitolo 4.3 "Destinatari del Modello" e al capitolo 7 "Sistema Disciplinare" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ci cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

ACTIVA S.r.l.
Letizia Maffei
Amministratore Unico

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE GENERALE

(D.Lgs n° 231 del 8 giugno 2001)

1 INDICE

1 INDICE.....	2
2 PARTE GENERALE.....	3
2.1 DEFINIZIONI.....	3
3 IL DECRETO LEGISLATIVO n° 231/2001.....	5
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3.2 AZIONI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ	6
3.3 Principi fondamentali.....	7
4 IL MODELLO ACTIVA	8
4.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ACTIVA.....	8
4.2 FINALITÀ DEL MODELLO	9
4.3 DESTINATARI DEL MODELLO ACTIVA E CODICE ETICO.....	10
4.4 EVOLUZIONE DEL MODELLO.....	10
4.5 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	13
4.6 STRUTTURA DEL MODELLO	13
4.7 ADOZIONE DEL MODELLO E SUE MODIFICHE/INTEGRAZIONI.....	16
5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	17
5.1 NOMINA DELL'ODV.....	17
5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	19
5.3 REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE.....	20
5.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV.....	21
5.5 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	22
6 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE GENERALI.....	22
6.1 Principi generali di prevenzione.....	22
7 VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA DISCIPLINARE	24
7.1 VIOLAZIONE DEL MODELLO.....	24
7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	25
7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE.....	25
7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	25
7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E/O CONSULENTI E/O COLLABORATORI	26
8 FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	26
9 IL SISTEMA DELLE VERIFICHE.....	27

2 PARTE GENERALE

2.1 DEFINIZIONI

ACTIVA: Sede legale e operativa in via G. Di Vittorio 9, Ancona, italia.

D.Lgs 231/2001: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e s.m.i.;

Linee Guida: le linee guida di Confindustria (nov. 2002 e s.m.i.) e di Assobiomedica (nov. 2004 e s.m.i.) per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia;

P.A.: Pubblica Amministrazione (si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi degli enti, compresi i pubblici funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio);

Reati: la fattispecie di Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;

Processi Sensibili: attività di ACTIVA nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati (possono avere natura commerciale, finanziaria, tecnica o societaria);

Protocollo/Procedura: metodo specifico per svolgere un'attività o un processo;

Risk Assessment : attività di analisi del rischio finalizzata ad identificare le aree/processi, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi potenziali rischi in ordine alla possibile commissione dei Reati cui potrebbe conseguire la responsabilità amministrativa del di ACTIVA;

Modello Organizzativo: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;

Sistema di gestione per la prevenzione dei Reati: la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le politiche aziendali, le attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure, i processi, le risorse necessarie per attuare la politica per la prevenzione dei Reati;

Soggetti in posizione apicale: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ACTIVA, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo del di ACTIVA;

Dipendenti: tutti i Dipendenti di ACTIVA nella struttura organizzativa ed operativa di ACTIVA compresi i dipendenti con qualifica di dirigente;

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto di ACTIVA sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale di Consulenza;

Collaboratori/Agenti: Consulenti o collaboratori ad altro titolo;

Codice Etico: insieme di diritti, doveri e responsabilità espressi da ACTIVA , finalizzati a promuovere regole di comportamento nei confronti di soggetti che, a diverso titolo, agiscono per o collaborano con ACTIVA (Soggetti Apicali, Dipendenti, Dipendenti con qualifica di dirigente, Collaboratori, etc.)

Direttore Operativo: responsabile del controllo dell'applicazione del modello all'interno di ACTIVA e dei rapporti con OdV

Sistema disciplinare: insieme di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal Sistema di gestione per la prevenzione dei Reati;

Organismo di Vigilanza (OdV): organismo di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento, di cui all'art. 6, 1° comma, lettera b) del D.Lgs 231/01;

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

SSL: Sicurezza sul Lavoro.

RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

CCNL: contratto applicato da ACTIVA sia con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente, sia con riferimento al contratto collettivo nazionale per dirigenti d'azienda del commercio.

3 IL DECRETO LEGISLATIVO n° 231/2001

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto legislativo n° 231 dell' 8 giugno 2001 ha introdotto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".¹

Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 231/2001, nel caso in cui vengano commessi o tentati da persona fisica taluni Reati, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" dell' Ente nel cui interesse o vantaggio tali Reati siano stati compiuti² e qualora sia riscontrabile negligenza normativa da parte dell'Ente stesso.

Lo stesso Decreto individua le persone che possono determinare la responsabilità dell'Ente (di seguito Società o Azienda) commettendo un Reato nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ACTIVA o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa. Questi soggetti vengono denominati "apicali" (es. gli Amministratori);

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (es. i Dipendenti).

Oltre alle persone che possono determinare la responsabilità di ACTIVA, il D.Lgs. 231/2001 contempla i Reati a cui si applica la disciplina:

- Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Reati di criminalità informatica (art. 24 bis)

- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis)

- Reati in materia societaria (art. 25-ter)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Reati contro la personalità individuale quali i delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione/pornografia minorile, detenzione materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile, di cui agli artt.600 bis – quinquies c.p., 601 e 602 c.p. (art. 25-quinquies)

- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (norme T.U.F.)

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e

¹ Il Decreto rappresenta l'adeguamento della normativa italiana ad alcune convenzioni internazionali già sottoscritte dall'Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che negli stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

² La previsione di una responsabilità amministrativa (di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di Reato era contenuta nell'art.2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento all'art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300 di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art.11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n° 231/201 (*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n° 231/2001 – Assobiomedica 2004*)

sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

- Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies), nonché autoriciclaggio.
- Reati transnazionali di crimine organizzato, intralcio alla giustizia, traffico di migranti (L. 146/2006).
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-duodecies. La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti il patrimonio delle Società che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato, il Decreto prevede infatti le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- confisca
- pubblicazione della sentenza

In particolare, nei casi di maggiore gravità, l'applicazione di sanzioni interdittive può comportare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni previste dal Decreto si configurano anche per i Reati commessi all'estero purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

3.2 AZIONI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ

Il D.Lgs 231/2001 (artt. 6 e 7) prevede forme di esonero dalla responsabilità di ACTIVA qualora siano commessi dei Reati nell'interesse o a vantaggio della stessa a condizione che quest'ultima dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione (di seguito Modello) idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) abbia affidato ad un organo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Il Modello di cui al punto a) deve inoltre rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati (la mappatura dei rischi);
- b) prevedere specifici protocolli finalizzati ad assicurare la formazione e l'attuazione delle decisioni di ACTIVA in relazione ai Reati da prevenire (ad esempio politiche aziendali, procedure organizzative ed informatiche, Codice Etico, sistema di deleghe e procure, strutture organizzative);

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell' Organismo di Vigilanza (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello stesso richiede, oltre ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, anche una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del di ACTIVA.

Il D.Lgs 231/2001 prevede, inoltre, che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia. Quest'ultimo, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati entro trenta giorni.

3.3 Principi fondamentali

Il punti fondamentali che ACTIVA individua ed approfondisce, per la costruzione del Modello, sono i seguenti:

1. Individuazione delle aree a rischio al fine di identificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
2. Predisposizione di un sistema di controllo (attraverso l'adozione di opportuni protocolli) che sia ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio che il Reato sia commesso;
3. Obbligo da parte delle funzioni aziendali, in particolare quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV), sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In particolare, i principali componenti del sistema di controllo interno sono i seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale, suo coinvolgimento e formazione;
- meccanismi disciplinari.

Tali componenti del sistema di controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione "sensibile": vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato

l'operazione stessa³;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni: la funzione che dispone l'operazione è diversa dalla funzione che verifica e/o approva la stessa – nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve essere in grado di documentare l'effettuazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme, delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza (OdV) quali autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'azienda ha scelto inoltre di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida non inficiandone la validità dello stesso (come peraltro precisano espressamente le Linee Guida). Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta di ACTIVA, può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

4 IL MODELLO ACTIVA

4.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ACTIVA

La ACTIVA, S.r.l., società di capitale, è stata costituita nel 1998.

La società ha per oggetto il commercio, l'importazione, l'esportazione e la vendita, all'ingrosso ed al dettaglio, sia in proprio, sia quale depositario, sia quale agente di commercio, di apparecchiature e strumenti medicali.

Settori preferenziali ma non esclusivi sono:

- ☒ Cardiologia ed elettrofisiologia
- ☒ Ortopedia
- ☒ Neurochirurgia
- ☒ Gastroenterologia
- ☒ Neuroradiologia
- ☒ Radiologia

A partire dal 2018 ACTIVA ha ampliato lo scopo della propria attività deliberando che la società possa altresì prestare, in favore di altre imprese, servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio ed altri servizi di supporto alle imprese nelle diverse aree di operatività.

Attualmente ACTIVA ha: Uffici di direzione e commerciali, magazzino: Via G. Di Vittorio 9 Ancona - ITALIA

In questa sede è importante sottolineare che i prodotti oggetto dell'attività di ACTIVA sono definiti come dispositivi medici secondo il Regolamento UE 2017/745 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il 5 maggio 2017) e che sempre

³ La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e aggiornato in GDPR 679/2016 per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. L'art. 31 del Codice, infatti prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i "rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta"

secondo la stessa direttiva sono classificati come appartenenti alle classi I, IIa, IIb e III.

L'attività principale di ACTIVA è la commercializzazione e la distribuzione di dispositivi medici prodotti da aziende europea (area UE) ed extra europea. Il presente modello di organizzazione e gestione si applica pertanto esclusivamente all'attività prevalente esercitata dall'impresa e cioè: commercio all'ingrosso di attrezzatura ospedaliera e di materiale sanitario (codice ATECO 46.46.30.)

L'attività per tanto è caratterizzata da:

- l'acquisto di dispositivi da fabbricanti, importatori e/o distributori;
- vendita al cliente.

La commercializzazione così definita è supportata da una serie di attività accessorie o correlate:

- selezione dei prodotti e dei fornitori;
- la creazione di offerte o la partecipazione a gare di appalto
- la elaborazione di ordini da cliente;
- l'emissione di ordini a fornitore;
- stoccaggio e trasporto dei dispositivi (magazzino);
- il controllo dei dispositivi in ingresso;
- controllo del prodotto sul territorio di competenza.

Quanto detto è svolto su più prodotti di tipologie ed applicazioni differenti. In tale contesto risulta fondamentale la competenza del personale.

La struttura aziendale di ACTIVA è rappresentata dall'organigramma, nel quale sono specificate le funzioni aziendali in cui è articolata la propria organizzazione. L'Organigramma nominativo è a disposizione presso l'Ufficio Risorse Umane.

ACTIVA, opera con sistema qualità certificato ISO 9001 ed ISO 13485.

4.2 FINALITÀ DEL MODELLO

ACTIVA ha deciso di predisporre un Modello di Organizzazione e gestione in linea con le prescrizioni del D.Lgs 231/2001 applicando le proprie norme comportamentali e deontologiche a tutti i Soggetti Apicali, ai Dipendenti o ai Collaboratori che agiscono in nome e/o per conto del di ACTIVA attraverso l'accettazione di uno specifico codice Etico.

ACTIVA, con delibera del 30/11/2020, ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza (OdV), il quale ha compito di vigilare, sul funzionamento e l'osservanza, da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, del Codice Etico e del Modello Organizzativo dell' Azienda.

ACTIVA fa propria la convinzione, che l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello in linea con il D. Lgs. 231/2001 consente all'Azienda di costituire un ulteriore strumento con il quale si impegna a mantenere la coerenza con le politiche della Direzione in tema di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali che la caratterizzano.

Tra le finalità del presente Modello vi sono quindi anche quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia quale obiettivo, attraverso l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente "proceduralizzazione", la prevenzione del rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs 231/2001;
- predisporre un sistema di monitoraggio costante delle attività che consentano all'Azienda di prevenire e/o di reagire

tempestivamente per impedire la commissione dei Reati;

- sviluppare la consapevolezza nei propri Dipendenti e Collaboratori (che essi siano Soggetti Apicali, Dipendenti o Consulenti) che operano per conto o nell'interesse del di ACTIVA nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per ACTIVA, le cui conseguenze disciplinari sono definite nell'ambito dei singoli rapporti instaurati.
- promuovere una costante sensibilizzazione dei propri Dipendenti e Collaboratori nel seguire comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati previsti dal D.Lgs 231/2001, non solo perché contrari alle disposizioni di legge ma anche perché contrari ai principi etico-sociali enunciati dalla Direzione nel Codice Etico di ACTIVA.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio del di ACTIVA;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

4.3 DESTINATARI DEL MODELLO ACTIVA E CODICE ETICO

Le regole di comportamento ed i principi contenuti nel presente Modello si integrano con quelli contenuti nel Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Infatti:

- il Codice Etico emanato da ACTIVA rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di ACTIVA e vuole esprimere quei principi di "deontologia aziendale" che ACTIVA riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello ACTIVA (compresi i principi, le regole e le procedure in esso riportati o richiamati) risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto finalizzate a prevenire la commissione di quelle particolari tipologie di Reati che la stessa ACTIVA ha individuato nell'ambito dell'analisi del rischio condotta nel proprio contesto aziendale.

Sono pertanto obbligati ad osservare le prescrizioni del presente Modello (comprese le procedure attuative approvate da ACTIVA per lo svolgimento delle attività di propria competenza), nonché il Codice Etico, gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori e Consulenti ad altro titolo che agiscono per conto o in nome di ACTIVA .

Apposite clausole in tale senso sono riportate nei documenti a corredo dei contratti con gli Agenti/i Distributori.

4.4 EVOLUZIONE DEL MODELLO

Sulla base degli elementi precedentemente esposti, ACTIVA ha:

1. individuato, attraverso attività di Risk Assessment, le aree/processi a rischio e le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti);
2. definito gli elementi costitutivi del Modello di organizzazione e gestione;
3. nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci ACTIVA del 30/11/2020 un OdV (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. Fino ad oggi l'OdV ha svolto funzione propulsiva alla redazione e approvazione del Modello Organizzativo;
4. adottato il Codice Etico emanato da ACTIVA con delibera del 30/11/2020;
5. provveduto a redigere il presente Modello di organizzazione e gestione.

a) RISK ASSESSMENT

Nel predisporre il proprio sistema di controllo in grado di prevenire il rischio di commissione Reati ed in linea con i requisiti del D.Lgs 231/2001, ACTIVA ha svolto una serie di attività adottando il flusso per la Gestione del Rischio illustrato nelle pagine seguenti.

Mappatura delle aree/processi a rischio e identificazione dei rischi potenziali

Si è effettuata un'analisi preliminare del contesto aziendale per individuare quali aree/processi aziendali potessero risultare interessati dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto Lgs. 231/2001.

Gli elementi considerati sono stati:

- struttura organizzativa e societaria - articolazione territoriale - dimensioni e settore economico
- fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A.
- rapporti con le Autorità fiscali, doganali, sanitarie e previdenziali
- Soggetti Apicali–Dipendenti–altri soggetti legati all'impresa da rapporti di para-subordinazione (Collaboratori esterni)

Questa prima analisi ha condotto all'esclusione di alcuni reati previsti dal Decreto, vale a dire:

- i Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis)
- i Reati connessi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

Sono stati invece presi in considerazione i seguenti reati per una analisi più approfondita:

- i Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- i Reati di Reati di criminalità informatica (art. 24 bis)
- Reati in materia societaria (art. 25-ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- Reati contro la personalità individuale quali i delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione/pornografia minorile, detenzione materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile, di cui agli artt. 600 bis – quinque c.p., 601 e 602 c.p. (art. 25-quinquies)
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

- Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
- Reati transnazionali (art. 3 e 10, legge 146/06)
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-duodecies.

Identificate quali aree e processi aziendali potessero essere coinvolti, si è proceduto ad analizzare le possibili modalità attuative dei Reati considerati. Questa attività è stata svolta sia attraverso confronti con i soggetti chiave che nell'ambito della struttura aziendale sono coinvolti nelle aree/processi individuati (Responsabili di Funzione) sia attraverso l'analisi della documentazione disponibile (principali procedure in essere, organigramma, disposizioni organizzative, comunicazioni ufficiali etc.)

Nello svolgimento dell'analisi dei rischio sono stati considerati i reparti e le funzioni di ACTIVA:

- Amministrazione Unica
- Direzione Commerciale e Marketing
- Risorse Umane e Outsourcer
- Contabilità, Eventi e Amministrazione (Gestione credito, Finanza e amministrazione, Contabilità, Immagine, promozione e comunicazione)
- Sicurezza, Privacy e Information Technology
- Quality Management
- Direzione Operativa
 - Customer Service
 - Gare e preventivi
 - Ufficio Acquisti
 - Magazzino

ACTIVA ha esteso la mappatura dei rischi e la predisposizione delle regole di comportamento anche con riferimento ai servizi di outsourcing svolti in proprio favore da altri soggetti quali Agenti/Collaboratori.

Il rapporto cd. "di Agenzia" rappresenta un negozio giuridico tra soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti ed autonomi, nel cui ambito non si rinvengono spazi per un'ingerenza di ACTIVA nelle scelte organizzative e di gestione dell'altra parte contraente. Ciò sembra trovare conferma in pronunce giurisprudenziali anche recenti della Suprema Corte, che riconoscono al preponente "il limitato potere di impartire all'Agente istruzioni generali di massima, oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico dell'attività suddetta esclusivamente sull'Agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell'ambito di un'organizzazione di cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente a quest'ultimo" (Cass. Civile sez. lavoro, 15 maggio 2002, n. 7087). Sul piano sistematico e della normativa secondaria emerge che tali soggetti esterni, seppur formalmente per molti aspetti autonomi, risultino invece destinatari di

penetranti poteri di controllo e di indirizzo.

Alla luce di tali considerazioni, ACTIVA ha esteso l'attività di mappatura delle "attività sensibili", ricomprendendo nel Modello, anche la rete di vendita agenziale, relativamente all'operatività qualificabile come direttamente collegata con il ciclo operativo del di ACTIVA ed escludendo gli atti posti in essere dalla rete di vendita nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di Imprenditore autonomo.

Analisi del sistema di controllo preventivo esistente

Per ogni area/processo sensibile individuato sono state prese in considerazione le modalità di gestione ed il sistema di controllo preventivo in essere (procedure esistenti e modalità operative in essere).

Valutazione dei rischi residui

E' stata dunque oggetto di valutazione l'incidenza sul rischio di tali procedure e modalità operative considerando i seguenti parametri:

1. la probabilità di accadimento dell'evento;
2. l'impatto dell'evento stesso;
3. la soglia concettuale di accettabilità del rischio così come prevista dall'art. 6 del Decreto.

Con riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di Reato contemplate dal D.Lgs n. 231/2001, la soglia di accettabilità, al fine della esclusione dalla responsabilità amministrativa, è rappresentata da un sistema di prevenzione "tale da non potere essere aggirato se non fraudolentemente".⁴

Progettazione/adeguamento del sistema di controllo preventivo

Sulla base del sistema esistente all'interno della struttura aziendale (procedure e controlli esistenti in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento e/o integrazione dell'attuale sistema di controllo preventivo, definiti gli elementi costitutivi del Modello e proceduto alla sua redazione.

4.5 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Conformemente a quanto previsto, sono stati quindi definiti, quali elementi generali costitutivi del presente Modello:

- il sistema organizzativo aziendale (Organigramma ACTIVA);
- le procedure aziendali approvate nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità di ACTIVA ;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure esistente;
- il sistema di comunicazione al personale e sua formazione;
- il sistema disciplinare in caso di violazione del Modello e dei protocolli o procedure in esso descritti o richiamati;
- il Codice Etico emanato e adottato da ACTIVA .

4.6 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento (Modello) è composto da una "PARTE GENERALE", da singole "PARTI SPECIALI" - predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto, che ACTIVA corre il rischio di commettere, nello

⁴ Art. 6 co. 1 lettera c) del D.Lgs 231/2001 "le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione" – Vedi anche 1.2 "Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa"

svolgimento della propria attività - nonché dai documenti "COLLEGATI" ed "ALLEGATI".

La Parte Generale comprende le regole ed i principi generali che ACTIVA si è data e alle quali sono tenuti a conformarsi i destinatari del Modello:

- le modalità adottate nella identificazione e gestione del Rischio;
- le modalità adottate nella gestione del Modello;
- l'elenco dei Reati contemplati dal Decreto 231/2001, in relazione alla propria realtà organizzativa e lavorativa nonché la definizione delle aree e dei processi considerati sensibili per ACTIVA ;
- l'insieme delle regole e dei principi ispiratori delle procedure già in atto o che verranno adottate e che sono finalizzate a prevenire o limitare le situazioni a rischio Reato connesse a tali aree e processi;
- la descrizione delle attività dell'Organismo di Vigilanza il quale ha il compito di garantire il rispetto del sistema organizzativo e la vigilanza sull'operato dei soggetti interessati;
- il sistema sanzionatorio previsto per la violazione delle regole e delle procedure aziendali previste o richiamate dal Modello e finalizzate ad impedire la commissione di Reati;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del Modello e del Codice Etico.

Il modello Organizzativo è costantemente tenuto aggiornato, sia nell'adeguamento ai dettami legislativi, sia al recepimento dei reati che vengono di volta in volta previsti ed inseriti all'interno del D.Lgs. 231/2001.

Parte speciale: è allegata alla presente parte generale.

Gli aggiornamenti sono inseriti nelle singole parti speciali.

La prima Parte Speciale – denominata Parte Speciale "A" – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della P. A., nonché per i reati di frode informatica.

La seconda Parte Speciale – denominata Parte Speciale "B" – riguarda i cosiddetti reati societari (art. 25-ter del Decreto).

La terza e la quarta Parte Speciale – denominate rispettivamente Parte Speciale "C" e Parte Speciale "D" – sono relative ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater e 25-quinquies del Decreto).

La quinta Parte Speciale – denominata Parte Speciale "E" – riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall'art. 25-sexies del Decreto e dall'art. 187-quinquies del TUF.

La sesta Parte Speciale – denominata Parte Speciale "F" – riguarda i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La settima Parte Speciale – denominata Parte Speciale "G" – riguarda i delitti informatici e il trattamento illecito di dati previsti dagli art. 491bis, 615 ter-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies 640 quinquies c.p., previsti dall'art. 24 bis del Decreto, introdotto con Legge 80/2008.

L'ottava Parte Speciale – denominata Parte Speciale "H" – riguarda i reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 c.p. in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La nona Parte Speciale – denominata Parte Speciale "I" – riguarda i reati Transnazionali contro il crimine organizzato, il

traffico di migranti ed intralcio alla giustizia.

La decima Parte Speciale – denominata Parte Speciale L” – riguarda i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

La undicesima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “M” – riguarda i delitti contro l’industria ed il commercio.

La dodicesima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “N” – riguarda i delitti contro in materia di violazione del diritto d’autore.

La tredicesima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “O” – è stata volutamente omessa per evitare incomprensioni/ confusione tra lettera “O” e il numero “0”.

La quattordicesima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “P” – riguarda i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

La quindicesima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “Q” – riguarda i reati di ambientali: Inquinamento idrico, rifiuti, bonifica siti inquinati, Inquinamento atmosferico, commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono, Inquinamento dei mari con sversamento di sostanze inquinanti da navi.

La sedicesima Parte Speciale – denominata Parte Speciale "R" – riguarda il reato di impiego di lavori irregolari.

La diciassettesima Parte Speciale – denominata Parte Speciale "S" – riguarda il reato di corruzione tra privati.

I documenti di riferimento sono Allegati e/o Collegati e sono:

Documenti Collegati

- Organigramma Aziendale ACTIVA (Documento del Sistema di Gestione per la Qualità)
- Elenco delle Procedure documentate in vigore (Documento del Sistema di Gestione per la Qualità);
- Codice Etico
- DVR (a disposizione presso RSPP nominato)
- Documento GDPR 679/2016 (regolamento trattamenti dati et al.)

Documenti Allegati:

- Parte speciale del modello
- Tabella di Risk Assessment, documento che comprende la mappatura delle aree/processi a rischio, gli strumenti di controllo in essere e le azioni di miglioramento del sistema individuate.

Gli Allegati e i Documenti Collegati sono stati concepiti come tali al fine di agevolare le attività di aggiornamento di quegli elementi considerati più “dinamici” e che richiederanno un costante monitoraggio nonché adeguamento al fine di attualizzare l’efficacia del sistema di controllo.

In particolare, con riferimento al Codice Etico allegato, si precisa che:

- lo stesso è stato predisposto sulla base di indicazioni di carattere generale, restando compito del presente Modello Organizzativo regolamentare gli aspetti particolari
- il codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che ACTIVA riconosce come propri e dei quali

si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da ACTIVA incarichi (ad esempio, i consulenti, agenti/collaboratori) o che hanno rapporti con la stessa a vario titolo (ad esempio, i fornitori).

Il Modello Organizzativo risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio di ACTIVA, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

4.7 ADOZIONE DEL MODELLO E SUE MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'adozione del presente Modello mira a garantire che tutte le attività riferibili a ACTIVA :

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, dei regolamenti interni e del Codice Etico;
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a fare conseguire a ACTIVA vantaggi illeciti;
- siano documentate, motivate e quindi controllabili.

L'Amministratore Unico di ACTIVA, ha deciso, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, di procedere all'adozione del presente Modello. Nella predetta delibera l'Amministratore Unico ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di ACTIVA sentito il parere dell'OdV. A tale scopo sono da intendersi come sostanziali quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implichino un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nella Parte Generale, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel Sistema sanzionatorio definito.

È peraltro riconosciuta all'Amministratore Unico di ACTIVA la facoltà di apportare, in virtù delle necessità di adeguamento alle regole e principi generali espressi nel Modello, eventuali aggiunte, modifiche o integrazioni agli allegati o ai documenti in essi richiamati al fine di garantire e gestire con sempre maggiore efficienza ed efficacia l'applicazione del Modello. Tali modifiche, qualora non proposte dallo stesso, verranno comunicate all'Amministratore Unico e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. In pendenza di ratifica da parte dell'Amministratore Unico, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate è sospesa.

L'ODV deve essere comunque (e contestualmente alla messa in atto della modifica organizzativa) informato di ogni cambiamento avente ad oggetto il Modello, la struttura societaria di ACTIVA , nonché le modifiche apportate agli Allegati. L'informazione sarà curata dal Direttore Operativo, che nell'ambito delle proprie funzioni svolte per conto di ACTIVA, coadiuverà l'Amministratore Unico nelle attività di cui sopra. I Responsabili incaricati, ognuno per quanto di propria pertinenza, hanno l'onere di comunicare al Direttore Operativo le modifiche apportate agli Allegati e/o ai Documenti Collegati al fine di garantire il costante aggiornamento alla Direzione e all'OdV.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 NOMINA DELL'ODV

L'art. 6, lett. b) del Decreto prevede che il compito di vigilanza e di aggiornamento del Modello sia affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (nel presente Modello definito come Organismo di Vigilanza o OdV).

L'OdV, in coerenza con le indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, è composto in forma collegiale da almeno due membri, di cui almeno uno membro interno individuato nell'ambito della funzione Internal Audit / Controllo Interno di ACTIVA.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità previsti dal Decreto.

L'Amministratore Unico esamina le informazioni fornite dagli interessati, o comunque a disposizione di ACTIVA, al fine di valutare l'effettivo possesso dei necessari requisiti richiesti ai membri dell'OdV per lo svolgimento delle funzioni cui l'Organismo stesso è deputato. Pertanto, l'Amministratore Unico, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri.

All'atto dell'accettazione della carica i membri dell'OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente all'Amministratore Unico qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati e l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con ACTIVA tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sul di ACTIVA;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ad un componente dell'OdV o il configurarsi di una delle cause di ineleggibilità sopra indicate, ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato. Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'OdV rimane in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e comunque fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, ove gli accordi contrattuali con ciascun membro dell'OdV lo prevedano.

L'Amministratore Unico nomina il Presidente dell'OdV, individuandolo tra i membri non appartenenti al personale di ACTIVA. L'OdV può delegare al Presidente specifiche funzioni.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il membro esterno dove rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse);
- relazioni di parentela con l'Amministratore Unico, soggetti apicali in genere, sindaci e/o revisori incaricati di ACTIVA di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Per decisione degli organi deliberativi di ACTIVA le attività di vigilanza vengono estese al controllo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico che ACTIVA ha adottato.

L'Amministratore Unico di ACTIVA ha nominato, con delibera del 30/11/2020 e in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'eventuale revoca degli specifici poteri dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri possono avvenire solo previa delibera dell'Amministratore Unico.

In linea con le disposizioni del decreto, l'Amministratore Unico ha scelto un Organismo di Vigilanza che garantisce il rispetto dei seguenti criteri:

Autonomia e indipendenza: queste caratteristiche sono fondamentali e presuppongono che lo stesso non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Amministratore Unico è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.

Per garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati:

- i soggetti che assumono l'incarico, non svolgeranno altri incarichi professionali per ACTIVA ;
- l'OdV riferisce direttamente ai vertici di ACTIVA. Nel caso specifico ha come referente l'Amministratore Unico stesso.

Professionalità: l'OdV deve avere le competenze o gli strumenti tecnico-professionali adeguati alle funzioni che è chiamato a svolgere con particolare riferimento alle competenze di natura organizzativa e a quelle di natura tecnico-legale in ambito societario. Tali caratteristiche, unitamente all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; la definizione degli aspetti attinenti la continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalla struttura aziendale all'Organismo, sono rimesse all'Organismo stesso.

5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto, l'intervento dell'OdV, al fine di eliminare o ridurre i rischi di commissione dei Reati, si delinea in generale nelle attività seguenti:

- vigilare periodicamente sull'effettiva applicazione del Modello da parte dei destinatari (Dipendenti, Collaboratori, Amministratori, etc.) in relazione alle diverse tipologie di Reati contemplate dal D.Lgs. 231/2001 (verifiche sugli atti)
- vigilare sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- individuare e proporre all'Amministratore Unico aggiornamenti e modifiche del Modello stesso laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative (verifiche sui processi);
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate all'Amministratore Unico siano effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte sono assegnati all'OdV i seguenti compiti:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento di quanto previsto dal Modello e vigilare affinché:
 - o le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
 - o i principi etici siano rispettati;
 - o il Modello e le procedure di riferimento siano e rimangano adeguati ed efficaci nella prevenzione dei Reati considerati.
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio-reato a supporto al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree sensibili o laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di Reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- segnalare eventuali carenze/inadeguatezze nella prevenzione dei Reati e verificare che il management provveda ad implementare le misure correttive;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- coordinarsi con il management aziendale competente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti (fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello.

Al fine di potere svolgere i propri compiti sono stati attribuiti dei poteri all'OdV. In particolare l'OdV:

1. ha libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, alle funzioni e a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
2. ha la facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie, incarichi di consulenza e/o di assistenza al fine di potere svolgere le attività di propria competenza. Nel contesto delle procedure amministrative, l'Amministratore Unico approva una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall' OdV stesso, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti;
3. ha la facoltà di avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni interne alle quali può essere richiesto di attivarsi per svolgere compiti strettamente collegati e funzionali alle attività di controllo;
4. è dotato di idonei poteri per avvalersi di volta in volta delle competenze professionali e tecniche delle diverse Direzioni/funzioni aziendali ogni volta che l'attuazione del Modello e l'attività di rilevazione e mappatura dei rischi comportino la necessità di approfondire particolari tematiche (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, nuovi rapporti con la P.A.).

L'OdV deve essere inoltre costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre ACTIVA al rischio concreto di commissione di uno dei Reati utilizzando preferibilmente l'indirizzo odv@activa1999.it messo a disposizione.

5.3 REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, alla rilevazione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate. Sono previsti due livelli di reporting:

1. il primo su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Unico (ad esempio tempestive segnalazioni relative ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla Responsabilità amministrativa degli Enti, segnalazioni relative a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche, verbali degli incontri con le altre funzioni etc.). Tale attività di reporting si concretizza nella realizzazione del verbale rilasciato al termine delle visite che periodicamente l'OdV effettua presso ACTIVA .
2. il secondo nei confronti dell'Amministratore Unico al quale l'OdV trasmette annualmente un report scritto, il quale avrà ad oggetto l'attività svolta dall'OdV (sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite) e le eventuali criticità o spunti per il miglioramento, emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni a ACTIVA, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Amministratore Unico ha comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Tutti gli incontri dovranno essere verbalizzati e custoditi dall'OdV. Copia dei predetti Verbali dovrà essere trasmessa, oltre che agli organismi indicati, al Direttore Operativo di ACTIVA, il quale svolge attività di supporto e coordinamento di concerto all'OdV.

5.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

a) SEGNALAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Gli Organi Sociali, i Dipendenti o Collaboratori ad altro titolo, sono tenuti a segnalare all'OdV qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ACTIVA ai sensi del D.Lgs 231/2001. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni generali:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati al proprio diretto superiore e al Direttore Operativo o in alternativa direttamente all'OdV;
- i Collaboratori sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
- Gli Amministratori effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Per consentire la tempestiva segnalazione di circostanze rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, è stato istituito un indirizzo di posta elettronica odv@activa1999.it accessibile, per la consultazione, al solo OdV. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico. La casella di posta elettronica sarà gestita dai componenti dell'OdV, i quali avranno accesso a mezzo di apposita password.

Allo stesso OdV dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni aziendali coinvolte e quando le stesse ritengano tale iniziativa necessaria, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste dal Modello, nonché a tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti ai Reati contemplati dal D.Lgs 231/2001.

Le informazioni acquisite dall'OdV e dalle funzioni aziendali preposte dovranno essere trattate in modo da garantire:

- la riservatezza e l'anonimato del segnalante;
- la tutela dei segnalanti davanti a qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del di ACTIVA o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità ed attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari. Effettuate le dovute indagini e, coadiuvato dal Responsabile Risorse Umane, si adopererà affinché venga definito quanto previsto dal sistema sanzionatorio aziendale.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi aziendali.

b) SEGNALAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, l'Amministratore Unico incarica funzioni specifiche le quali devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni,

qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano ACTIVA, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate ad ACTIVA dai Dipendenti o dagli Organi Sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

5.5 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in appositi archivi (informatici o cartacei) per un periodo di 5 anni. L'accesso agli archivi è consentito all'Amministratore Unico.

6 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE GENERALI

6.1 Principi generali di prevenzione

Tutte le attività di ACTIVA sono organizzate e svolte nel rispetto dei seguenti principi generali:

- Norme: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.
- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure, ove necessario): i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
 - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno di ACTIVA. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare ACTIVA in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).
- Tracciabilità:
 - ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
 - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con

dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

- Attività di monitoraggio: è finalizzata all'aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Il protocollo prevede l'esistenza di controlli di processo svolti dai Responsabili di Processo o da un ente terzo sovraordinato.

4.2 Protocolli di prevenzione generali

Nell'ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato (si vedano le parti speciali del Modello), i Protocolli di Prevenzione Generali prevedono che:

- a) per tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni di ACTIVA rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello di Organizzazione e Controllo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
- d) siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
- e) siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- f) ACTIVA adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti che ne garantiscano la conoscenza nell'ambito aziendale;
- g) l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- h) l'accesso e l'intervento sui dati di ACTIVA sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
- i) sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- j) i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modifica successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.
- k) il Responsabile della Funzione sia formalmente riconosciuto dal sistema organizzativo aziendale (es. deleghe interne, job description, procedure), nel rispetto degli eventuali requisiti di efficacia stabiliti dalla legge per l'atto attributivo di funzioni (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori);
 - i. sia dotato di tutte le leve necessarie per perseguire gli obiettivi interni del processo stesso, nel rispetto dei tempi e dei principi che lo regolano;

- ii. sia in grado di sovrintendere a tutte le fasi principali del processo interessato, coordinando e attivando i diversi soggetti appartenenti alle unità organizzative che vi partecipano, o che lo stesso ritenga di dover far partecipare;
 - iii. abbia piena visibilità su tutto il processo nonché accesso (diretto o indiretto) a tutte le informazioni a riguardo;
- I) Il Responsabile di Funzione abbia la specifica responsabilità di:
- i. garantire che il processo sia svolto in conformità alle disposizioni interne (ad es. procedure aziendali e linee guida) e alla normativa vigente in materia;
 - ii. garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti che partecipano al processo, tutti i punti di controllo sulle attività sottostanti;
 - iii. assicurare che l'intero processo venga svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale;
 - iv. porre in essere i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del risultato delle attività di propria competenza (es. dati, informazioni, documenti forniti al Responsabile del Processo);
 - v. denunciare immediatamente all'OdV qualsiasi violazione (o sospetto di violazione) del Modello, del Codice Etico e dei protocolli preventivi.

Laddove, per vincoli organizzativi o strutturali, tali principi non possano essere completamente soddisfatti, ACTIVA identifica opportune misure di mitigazione del rischio.

7 VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 VIOLAZIONE DEL MODELLO

Gli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, letto b) del D.Lgs 231/2001 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". La definizione di un sistema disciplinare diventa pertanto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente, in quanto le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte da ACTIVA in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possono determinare.

Costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico del Modello e delle procedure da esso richiamate nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati

contemplati;

- la messa in atto di azioni o comportamenti ovvero l'omissione degli stessi, che:
 - espongano ACTIVA ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni; e/o
 - siano direttamente collegati al compimento di uno dei Reati contemplati; e/o
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico di ACTIVA di sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001.

7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vi fosse violazione del presente Modello commessa dall'Amministratore Unico, l'OdV informa tempestivamente la Direzione di ACTIVA. A seguito degli accertamenti necessari, la Direzione sceglie di adottare i provvedimenti opportuni previsti dalla legge.

7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE

In caso di violazione accertata, da parte dei Dirigenti di ACTIVA, del presente Modello e/o delle procedure interne da esso previste e/o richiamate, ACTIVA provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee normativamente previste in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Alla notizia di violazione del Modello corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle inosservanze dei doveri da parte del personale dipendente stabilite dal CCNL vigente, in quanto i comportamenti tenuti dai lavoratori Dipendenti in violazione delle regole comportamentali descritte nel presente Modello sono considerati illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori Dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e del Codice Civile:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare e per giusta causa.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale. Il Responsabile Risorse Umane tiene informato l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui ACTIVA può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E/O CONSULENTI E/O COLLABORATORI

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello applicabili ai fornitori, consulenti e/o collaboratori a vario titolo è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi documenti contrattuali o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta, in ogni caso inteso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti ad ACTIVA.

8 FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

ACTIVA si impegna a promuovere e dare ampio spazio, nell'ambito della propria comunicazione interna, ai temi legati all'area deontologico/comportamentale del personale ed alla prevenzione delle irregolarità. In questo contesto è data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello Organizzativo ACTIVA e nel Codice Etico.

Il Modello ACTIVA ed il Codice Etico saranno pubblicati nel sito internet di ACTIVA. Il Codice Etico, il Modello ACTIVA nonché le procedure di riferimento saranno inoltre disponibili, per gli operatori interni, nell'area documenti dell'archivio dati ACTIVA. Ad ogni operatore verrà comunicata la modalità di accesso a tali documenti.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e Collaboratori presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Con riferimento alle finalità del presente Modello, l'inserimento dei nuovi assunti prevede:

- le informative inerenti il CCNL di riferimento;
- la consegna da parte del Responsabile Risorse Umane del Codice Etico;
- la formazione da parte del Direttore Operativo sui contenuti del Modello e del Codice Etico,
- nonché gli strumenti aziendali per accedere ai documenti di riferimento.

Il Responsabile Risorse Umane conserva evidenza scritta dell'avvenuta consegna e dell'avvenuta formazione.

L'organizzazione di seminari e altre iniziative di formazione (da svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse informatiche), al fine di garantire la diffusione della conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello e del Codice Etico tra i Dipendenti, i Collaboratori e i terzi che comunque abbiano rapporti con ACTIVA, verrà coadiuvata dal Responsabile Risorse Umane in collaborazione con il Direttore Operativo.

In ogni caso, agli altri soggetti esterni ad ACTIVA (Società di servizi, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.), devono essere rese disponibili da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi il Modello, il Codice Etico, informandoli sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Vengono inoltre inserite nei documenti contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Le modifiche o gli aggiornamenti al Modello ACTIVA o al Codice Etico di riferimento verranno effettuate secondo quanto previsto al capitolo 2.5 del presente Modello e prontamente comunicate dal Direttore Operativo direttamente ai Dipendenti e alle funzioni competenti per i relativi aggiornamenti e/o comunicazioni ai terzi che hanno rapporti con di ACTIVA e siano coinvolti nell'ambito delle Aree/Processi Sensibili.

L'OdV, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e

termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

9 IL SISTEMA DELLE VERIFICHE

Fermi restando i compiti e le responsabilità dell'OdV nelle verifiche sull'efficacia e attuazione del Modello, di ACTIVA pone in essere idonee procedure al fine di garantire le seguenti tipologie di verifica:

- VERIFICHE SUGLI ATTI POSTI IN ESSERE: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da ACTIVA nelle aree a rischio.

- ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SULL'EFFETTIVITÀ DEL MODELLO, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, quanto meno annuali, con le quali i destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello
- b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle alla Direzione Operativa che ne curerà l'archiviazione per la messa a disposizione dell'OdV, il quale effettuerà a campione il relativo controllo.

- VERIFICHE DELLE PROCEDURE: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione. Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Unico di ACTIVA , in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PARTE SPECIALE

(D.Lgs n° 231 del 8 giugno 2001)

1 INDICE

1 INDICE.....	2
2 PARTI SPECIALI.....	3
2.1 PARTE SPECIALE "A"	3
2.2 PARTE SPECIALE "B"	16
2.3 PARTE SPECIALE "C"	31
2.4 PARTE SPECIALE "D"	38
2.5 PARTE SPECIALE "E"	43
2.6 PARTE SPECIALE "F"	53
2.7 PARTE SPECIALE "G"	65
2.8 PARTE SPECIALE "H"	71
2.9 PARTE SPECIALE "I"	75
2.10 PARTE SPECIALE "L"	83
2.11 PARTE SPECIALE "M"	87
2.12 PARTE SPECIALE "N"	96
2.13 PARTE SPECIALE "O"	101
2.14 PARTE SPECIALE "P"	102
2.15 PARTE SPECIALE "Q"	105
2.16 PARTE SPECIALE "R"	113
2.17 PARTE SPECIALE "S"	119
2.18 PARTE SPECIALE "T"	129

2 PARTI SPECIALI

2.1 PARTE SPECIALE "A"

Riguardante gli articoli 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la P.A.).

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegna indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- Concussione (art. 317 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un EspONENTE Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

(Concussione) – (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione

del Novembre 2012) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

• **Corruzione per l'esercizio della funzione di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)**

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promessa. La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale

(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

(Corruzione in atti giudiziari) (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale

(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusa della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Gli elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p., sono:

1. il soggetto attivo, che può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio
2. la modalità di perseguitamento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione
3. la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispecie.

(Induzione indebita a dare o promettere utilità). (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) ((articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3)– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale. Le sanzioni pecuniarie riguardano casistiche in cui dal fatto commesso l'ente ne ha ricavato un profitto di rilevante entità.

(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Corruzione di persona incaricato di pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

(Corruzione per l'esercizio della funzione). (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)– Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

(Istigazione alla corruzione) (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si

applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3) Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale

(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. **(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)**

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)
 - Truffa (art. 640 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritieri (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

(Traffico di influenze illecite) (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

(Turbata libertà degli incanti) (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) [aggiunto dalla legge del 9.10.2023, n. 137]

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater].

(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) [aggiunto dalla Legge del 9.10.2023, n. 137]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricoprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

In generale, vengono definite:

aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Si citano, a titolo di esempio, non esaustivo:

- attività promozionali presso i clienti
- acquisizione di commesse dalla P.A.
- gestione commerciale delle commesse
- definizione tecnica delle offerte
- gestione tecnica delle commesse
- gestione delle attività su rete informatica della P.A.
- contabilità e bilancio

- gestione delle attività doganali
- recupero crediti
- gestione degli affari legali e societari
- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche
- servizio di prevenzione e protezione ambientale**
- formazione/informazione tecnico-scientifica
- rapporti con Istituti di Credito

aree di supporto: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. Si citano, a titolo di esempio non esaustivo:

- acquisti
- gestione delle attività di tesoreria
- gestione amministrativa dei contratti attivi
- gestione amministrativa dei contratti passivi
- budgeting e reporting**
- selezione e gestione delle risorse
- gestione delle attività di segreteria
- gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali
- gestione dei sistemi informatici.

Le aree di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:

- l'espletamento della commessa
- i rapporti con eventuali subappaltatori e
- le attività di collaudo/assistenza post-vendita

2) la negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la P.A. a seguito di procedure ad evidenza pubblica e/o non a evidenza pubblica (redazione offerte, contratti di Assistenza Tecnica, dimostrazioni prodotti e/o interventi specialistici, comunicazioni e/o approntamento di documentazione/dichiarazioni anche tecniche, evasione e gestione ordini, fatturazione, gestione/esigibilità del credito)

3) le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);

- 4) i rapporti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società (import, gestione Risorse Umane);
- 5) il conferimento di incarichi di agenzia e di incarichi similari finalizzati alla conclusione di affari;
- 6) il conferimento di incarichi di consulenza in materia medica, scientifica o tecnica;
- 7) organizzazione di Eventi;
- 8) la gestione delle Risorse Umane e assunzione del personale (selezione delle Risorse Umane e gestione dei rapporti con la P.A. per gli adempimenti, verifiche, ispezioni etc.);
- 9) l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di immobili;
- 10) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti ACTIVA, quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per ACTIVA;
- Non si considerano però a rischio le attività di mera informativa, la partecipazione a eventi o momenti istituzionali e gli scambi di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;
- 11) la gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con soggetti pubblici.

Costituiscono situazioni degne di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta, di cui al precedente punto 1)
- b) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), in associazione con un partner (ad esempio joint venture, anche in forma di associazione temporanea di imprese, consorzi, eccetera)
- c) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti sono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La presente parte speciale ha la funzione di:

1. fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con ACTIVA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
2. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte
- le procedure formative/informative nei processi di assunzione, inserimento, gestione e formazione del personale.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ACTIVA: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del Decreto sopra descritti
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

a) offrire a soggetti della PA¹ omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti,

¹ Per soggetti della PA devono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le:^[1]a) funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.);^[1]b) amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -es. U.E.-, membri dell' Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell'AATO Acqua, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);

c) giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).^[1]Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, cd. "Oil Company" a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Aziende per la gestione integrata del servizio

distributori e altri soggetti che operano per conto di ACTIVA). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di ACTIVA. È previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed altri soggetti della PA e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere quanto definito come riferimento (massimo 200 euro). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per ACTIVA. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché elargiti in particolari momenti dell'anno (es. Natale) tali da rientrare nella consuetudine delle pubbliche relazioni. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le prescritte verifiche;

- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, eccetera) in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- c) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- d) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- e) presentare dichiarazioni non veritiero ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati.
- g) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti della PA (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti ammessi come riferimento (100 euro a testa).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio
- 2) gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad ACTIVA
- 3) i contratti stipulati con i fornitori ed i partner devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla

base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale: tali contratti devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad ACTIVA

- 4) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione della Direzione
- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità
- 7) eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, devono essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

Principi procedurali specifici

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti;
- organizzazione, attribuzione, erogazione fondi per consulenze tecnico-scientifiche.

A tal fine l'Amministratore Unico di ACTIVA, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare. **Contratti**

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di ACTIVA :

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:

- i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con la P.A.

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore,

raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
- alla possibilità per ACTIVA di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in ACTIVA, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

f) accedere liberamente alla cartella di rete di archivio dei report.

2.2 PARTE SPECIALE "B"

Riguardante l'articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001 – Reati societari

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato, di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene;

- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)**

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis TUF)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 174-bis TUF è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ed è applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. anche in quanto non è richiesta la consapevolezza della falsità in capo all'autore della condotta delittuosa.

Sia per l'art. 2624 cod. civ. che per l'art. 174-bis TUF, soggetti attivi dei rispettivi reati sono i responsabili della società di revisione. In entrambi i casi, potrebbero essere coinvolti, a titolo di concorso nel reato, anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di ACTIVA e i suoi dipendenti. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., degli amministratori, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del

bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagionano un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato rientra nella categoria dei reati societari. Data la rilevanza assunta la descrizione del reato (delle aree di rischio e dei protocolli) è riportata nella Parte Speciale S del Modello 231.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza:

(i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero

(ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ed i liquidatori.

I nuovi reati societari introdotti legge 27 maggio 2015 n. 69 (art.12 del D.Lgs.231/01)

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) ha introdotto all'articolo 12 "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari", entrata in vigore il 14 giugno 2015

Modifiche al reato di false comunicazioni sociali

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.”

E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 100 a 200 quote.

Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 400 a 600 quote.

L'esame della citata normativa, rapportata al sistema procedurale esistente in azienda ed alla relativa mappatura di rischi, non fa emergere la necessità di interventi aggiuntivi/modificativi.

Arearie a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la redazione del bilancio di esercizio di ACTIVA, e della relativa relazione sulla gestione
2. la redazione delle relazioni periodiche infra-annuali
3. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ACTIVA, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica
4. la predisposizione di prospetti informativi
5. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile, e con la società di revisione
6. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili
7. l'influenza sull'Assemblea
8. le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall’Amministratore Unico di ACTIVA , anche a seguito dell’esame di attività di reporting periodico da parte dell’OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L’Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l’obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con ACTIVA, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale
- il piano dei conti di contabilità generale
- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni (come di seguito descritto)
- la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato, ove sussista l'obbligo, delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti" (di seguito descritta).

Ai consulenti ed ai partner deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ACTIVA: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto – Reati societari.

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari,

nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ACTIVA.

In ordine a tale punto, è fatto DIVIETO di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ACTIVA
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ACTIVA
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale.

Quarto principio

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite
- acquistare o sottoscrivere azioni di ACTIVA fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fintizi del capitale sociale
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli

Quinto principio

Assicurare il regolare funzionamento di ACTIVA e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale o della società di revisione o dei soci

- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Sesto principio

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Settimo principio

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - o tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché
 - o la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ACTIVA
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Principi procedurali specifici**Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati nello svolgimento delle attività aziendali, secondo la procedura di seguito descritta, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare.

Prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

Tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili devono osservare le regole ed i criteri di seguito indicati allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente

rappresentazione dei fatti economici e finanziari di ACTIVA , passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

Responsabilità

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verifichino circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza può organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Trasparenza della contabilità

ACTIVA, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con ACTIVA.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ACTIVA , sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera)
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con ACTIVA
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

La funzione "Servizi Amministrativi" di ACTIVA predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito

alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

I revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

Precetti operativi

ACTIVA , nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione nella procedura di contabilità e bilancio dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla funzione "Servizi Amministrativi"
- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile ("Servizi Amministrativi"), e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/da soggetti esterni ad ACTIVA, avviene tramite e-mail, sistemi elettronici o attraverso consegna manuale, consentendo di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione "Servizi Amministrativi", e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado all'occorrenza di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali
- è responsabilità della funzione "Servizi Amministrativi" la tempestiva messa a disposizione dell'Amministratore Unico, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione
- l'Organismo di Vigilanza organizza almeno una riunione, prima della seduta indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale
- l'Organismo di Vigilanza può partecipare alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata

secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione

- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno ad ACTIVA, la funzione "Servizi Amministrativi" deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte .
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Gestione dei rapporti con la società di revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di comunicare all'OdV di ACTIVA quali siano le valutazioni, che hanno condotto alla scelta della società di revisione/revisore
- b) identificazione del personale, all'interno della funzione "Servizi Amministrativi" di ACTIVA, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione/revisore, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente
- c) possibilità per il responsabile della società di revisione/revisore di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità
- d) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network, nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo network, incarichi di consulenza. In particolare sono incompatibili:

- la revisione del bilancio di ACTIVA con l'attività di consulenza prestata in favore di ACTIVA

- e) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi a favore di ACTIVA e delle società da esso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio
- progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili
- servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate
- gestione esterna dei servizi di controllo interno
- consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale
- intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento
- prestazione di difesa giudiziale
- altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 160

f) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di ACTIVA, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, funzioni di amministrazione o controllo in ACTIVA e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano se non siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano

g) divieto di attribuire a coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso l'Ente l'esercizio della revisione contabile dei bilanci di ACTIVA , delle società da esso controllate o ad esso collegate o che lo controllano, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro

h) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti, dei soci, degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano per i tre anni successivi:

- alla scadenza del contratto tra ACTIVA e la stessa società di revisione, oppure
- al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione o la società da essa controllata o collegata o controllante.

Tutela del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte

b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Amministratore Unico/agli amministratori del soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di ACTIVA (ed in particolare della relativa funzione "Servizi Amministrativi")

c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità

b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari

c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre ACTIVA rispetta i seguenti criteri, per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto, devono essere conformi ai seguenti criteri:

1. deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore

2. deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste

3. deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, deve essere individuato in ambito aziendale un responsabile, incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti

4. il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3), provvede a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che deve essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata all'OdV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partner deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza

delle segnalazioni ricevute

- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvede a:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

d) accedere liberamente a una serie di documenti e report prodotti dalla funzione "Servizi Amministrativi" e ritenuti pertinenti per la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001.

2.3 PARTE SPECIALE "C"

Riguardante l'articolo 25-quater D. Lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quater del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico").

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di

sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- Istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di:

- i. chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. Ovvero
- ii. nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano

all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).
- Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità

implichino la commissione di un reato sopra descritto; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà di ACTIVA, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

L'elenco delle liste nominative e dei Paesi a rischio è rinvenibile presso l'OdV.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in ACTIVA .

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del codice etico, da parte di ACTIVA: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quater del Decreto – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
2. utilizzare anche occasionalmente ACTIVA, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo

5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'Amministratore Unico di ACTIVA, che, ove lo ritenga opportuno, potrà sentire il parere dell'OdV
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere
8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Principi procedurali specifici**Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). Nel caso in cui ACTIVA coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di ACTIVA
3. nel caso in cui a ACTIVA venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa
4. nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
5. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

L'Amministratore Unico di ACTIVA, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV del proprio ACTIVA in merito all'apertura di operazioni a rischio
2. dare informativa all'OdV di ACTIVA della chiusura dell'operazione a rischio.

L'OdV di ACTIVA predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni in questione.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

2.4 PARTE SPECIALE "D"**Riguardante l'articolo 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale****Descrizione dei reati**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale in essa contemplati ed indicati all'art. 25- quinquies del Decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale").

Tale articolo è stato introdotto in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, la quale all'art. 5 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater cod. pen.).

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600- quater cod. pen.).

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte di ACTIVA, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi ad imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con ACTIVA.

È prevista l'emanazione di procedure in materia di utilizzo degli strumenti informatici, nonché l'utilizzo di applicativi informatici volti a prevenire l'accesso a siti pornografici. In ogni caso tale eventuale attività posta in essere dal singolo non costituisce e non può costituire in alcun modo vantaggio per la Società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA , anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di

individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con ACTIVA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure per l'assunzione e la gestione del personale
- la procedura anticorruzione
- CCNL in vigore per i dipendenti di ACTIVA.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ACTIVA, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto – Delitti contro la personalità individuale
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. utilizzare anche occasionalmente ACTIVA, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante
3. in caso di assunzione diretta di personale, da parte di ACTIVA , deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore di ACTIVA, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di ACTIVA di tale anomalia
6. nei documenti a corredo contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per ACTIVA. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale: in caso affermativo, ACTIVA deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership
7. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
8. ACTIVA è tenuto a dotarsi di strumenti informatici di content filtering, costantemente aggiornati e monitorati da primarie e reputate imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile
9. ACTIVA periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso
10. nel rispetto delle normative vigenti, ACTIVA si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo
11. ACTIVA valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale
12. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, ACTIVA è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile

informazione al riguardo

13. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di ACTIVA emetterà una raccomandazione, destinata all'Amministratore Unico e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate procedure standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

2.5 PARTE SPECIALE "E"

Riguardante l'articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001 – Fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di Abuso di Mercato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”.

In base alla nuova normativa la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che: a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale; b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b), - reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF); - illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

Qualora la condotta illecita costituisca reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25- sexies del Decreto; nelle ipotesi che vengono configurate come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DIPENDENTE DAI REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati - presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto:

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione “comunicata”) – c.d. tipping;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – c.d. tuyuutage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider

primari.

In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di trading, tipping e tuyuatage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del “pirata informatico”).

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio operativo). In questa fattispecie sono compresi anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DIPENDENTE DAGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187-QUINQUIES TUF)

La nuova disposizione contenuta nell’art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall’articolo 187-quinquies del TUF:

- L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- bis TUF)

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l’elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di trading, tipping e tuyuatage di cui all’art. 187-bis TUF (che ricalcano le condotte di cui all’art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all’ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario).

Ai fini dell’applicazione della normativa il semplice tentativo è equiparato alla consumazione.

- L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l’illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l’illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscono o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di expediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostrò di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La disciplina dell'insider trading è correlata alla nozione di informazione privilegiata che, ai sensi dell'art. 181 TUF, è l'informazione che sia:

- di carattere preciso - nel senso che:
 - i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e
 - ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non ancora resa pubblica;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Area a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, è importante evidenziare che ACTIVA non è quotata in borsa e, pertanto, il rischio in relazione ai reati sopra specificati appare meramente teorico o, comunque, assolutamente marginale. In ogni caso ACTIVA, che opera anche con soggetti quotati in borsa, ha ritenuto opportuno individuare le aree potenzialmente a rischio e prevedere idonei principi di comportamenti volti a prevenire i reati in esame.

Le aree di attività ritenute eventualmente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione delle informazioni privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 TUF);
3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
4. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
5. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Partner e Fornitori) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la Società considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni "sospette", per il cui compimento è necessaria la

sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione;

b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con ACTIVA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

c) fornire al OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

OPERAZIONI VIETATE E OPERAZIONI SOSPETTE

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, da considerarsi:

1. comportamenti sempre vietati, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato,
oppure
2. comportamenti sospetti, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato.

In quest'ultimo caso le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Tra i comportamenti elencati, a mero titolo esemplificativo e sulla base delle indicazioni della Consob, ve ne sono alcuni che non rientrano nelle aree di attività di ACTIVA ovvero che, pur rientrando nelle aree di attività di ACTIVA , non fanno parte delle Aree a Rischio.

Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Comportamenti sempre vietati

Insider trading

- 1° esempio: la negoziazione diretta o indiretta – posta in essere utilizzando informazioni privilegiate – di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Società, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a ACTIVA. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione.

- 2° esempio: la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

- 3° esempio: la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

Manipolazione del mercato

- 1° esempio: creation of a floor in the price pattern (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Tale

comportamento consiste nella conclusione di operazioni, o nell'inserimento di ordini, con modalità tali da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:

- sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi;
 - fornire ad operatori e investitori una migliore percezione della società;
 - collocare nuovi strumenti finanziari a prezzi più elevati;
 - procedere allo "spin-off" di società;
 - alterare la definizione dei rapporti di concambio nelle operazioni di fusione;
 - evitare che i prezzi di mercato del titolo raggiungano valori che rendono o meno esercitabili opzioni, strumenti derivati, o che rendono o meno convenienti obbligazioni strutturate, warrant o altri strumenti finanziari collegati al medesimo titolo;
 - riuscire a rispettare eventuali condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia di vigilanza di stabilità;
 - fornire una conveniente rappresentazione dei risultati di periodo;
 - consentire al management di raggiungere obiettivi cui sono collegati bonus;
 - rendere esercitabili stock option.
- 2° esempio: concealing ownership (occultamento della proprietà).

Questo comportamento si realizza mediante la conclusione di un'operazione (o di una serie di operazioni) finalizzate all'occultamento della reale proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico – in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari – della proprietà degli strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico assume in tale ipotesi un ruolo centrale in quanto elemento fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari.

L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:

- anticipare altri soggetti nell'acquisizione del controllo della società;
- acquisire la partecipazione nelle more delle autorizzazioni da parte delle autorità di settore;
- evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, ad esempio, per evitare di votare in assemblea a favore di uno o di un altro progetto;
- rendere nota la partecipazione solo nel momento in cui è utile per esercitare un diritto, ad esempio in occasione dell'assemblea degli azionisti, o solo nel momento in cui è utile per evitare che altri soggetti prendano il controllo della società.

• 3° esempio: wash trades (operazioni fittizie). In caso di operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. L'obiettivo è fornire solo l'apparenza che vi siano dei

movimenti su un determinato strumento finanziario, e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione al mercato;

- 4° esempio: painting the tape (artefazione del quadro delle operazioni). Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione di un'operazione (o di una serie di operazioni) mostrata al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, finalizzata a fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;
- 5° esempio: improper matched orders (abbinamento improprio di ordini). Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione, da parte di soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, di operazioni conseguenti a ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi.

Non rientrano nell'ambito delle operazioni vietate quelle che derivano da ordini legittimi effettuati in conformità alle regole del mercato (quali ad esempio, cross orders).

- 6° esempio: marking the close (alterazione del prezzo di chiusura). Tale comportamento viene a realizzarsi mediante l'acquisto o la vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato.

- 7° esempio: colluding in the after market of an Initial Public Offer (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico). Acquisto di concerto, da parte di soggetti che hanno in precedenza acquistato strumenti finanziari nel mercato primario, di ulteriori quantitativi sul mercato secondario, in quantità e con modalità tali da spingere il prezzo degli strumenti stessi verso livelli artificiali, ingenerando l'interesse da parte di altri investitori ai quali vendere i quantitativi di strumenti detenuti in portafoglio.

- 8° esempio: abusive squeeze (comprimere in modo abusivo il mercato). In caso di abuso di una posizione dominante in modo da alterare significativamente i prezzi di acquisto o di vendita di tale strumento ovvero di determinare altre condizioni commerciali non corrette.

- 9° esempio: trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market (operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato). Conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati.

- 10° esempio: dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Diffusione di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

- 11° esempio: pump and dump (gonfiare e scaricare). Apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario con esecuzione di ulteriori acquisti e/o diffusione di fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.

- 12° esempio: trash and cash (screditamento e incasso). Acquisto di una posizione ribassista su uno strumento finanziario

con ulteriore attività di vendita e/o diffusione di fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

- 13° esempio: spreading false/misleading information through the media (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Tale comportamento comprende l'inserimento consapevole di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente.
- 17° esempio: other behaviour designed to spread false/misleading information (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti). Comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa.

2. Comportamenti sospetti

Di seguito un elenco, meramente esemplificativo, dei comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi in ACTIVA. Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

- 1° esempio: partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti).
- 2° esempio: inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
- 3° esempio: inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;
- 4° esempio: inusuale operatività sulle azioni di una Società prima dell'annuncio di informazioni price sensitive relative alla stessa.
- 5° esempio: compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
- 6° esempio: conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
- 7° esempio: compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- 8° esempio: compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo

dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;

- 9° esempio: compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;

- 10° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner, definiti unita rimanete Destinatari.

I Destinatari, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, sono tenuti a conoscere e rispettare:

- il Codice etico;
- il registro/informativa per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di ACTIVA: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce un obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere – prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per ACTIVA, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa – a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

I responsabili delle singole funzioni coinvolte dovranno informare tempestivamente l'OdV:

- a) dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- b) di eventuali delibere del CdA riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società;
- c) di acquisti o vendite di strumenti finanziari ACTIVA da parte di istituzioni finanziarie che agiscono su mandato della stessa.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui Reati e gli Illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati e gli Illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da

seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

d) coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare l'andamento dei titoli azionari di altre società quotate e segnalare eventuali aspetti di rischio (es.: quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).

2.6 PARTE SPECIALE "F"

Riguardante l'articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001 – Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si precisa che la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, con D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il TESTO UNICO per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tale nuovo assetto normativo prevede, all'art. 30 l'esimente dalla responsabilità per l'Ente che attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione previsto dal D. Lgs. 231/01, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve, in ogni caso, prevedere, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, in rapporto a quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il TESTO UNICO ha previsto espressamente, al comma quinto dell'art. 30, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e

sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Descrizione dei reati

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Ai sensi dell'art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Con l'introduzione dell'art. 25 septies al D. Lgs. 231/01, qualora si configuri il predetto reato con violazione delle norme antiinfortunistiche, l'ente è sanzionata con una pena pecunaria in misura non inferiore a mille quote.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).

La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche dell'Ente per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima nelle seguenti ipotesi:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Arene a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio saranno individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che è stato elaborato in base alla normativa.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA , anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con ACTIVA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività espletata, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico
- le norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro
- le procedure di ACTIVA stabilite per ogni settore in materia di sicurezza e lavoro
- i CCNL in vigore per i dipendenti di ACTIVA.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ACTIVA , la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. utilizzare anche occasionalmente ACTIVA, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Le funzioni dirigenti e i responsabili dei settori operativi sono tenuti a:

- verificare periodicamente, e ogni volta che sia eventualmente introdotto un nuovo macchinario, la rispondenza delle procedure stabilite da ACTIVA e vigenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la conformità alle norme di legge in materia;
- verificare periodicamente il rispetto delle regole e delle norme impartite.

Principi procedurali specifici**Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei dipendenti e dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro,
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante
3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di ACTIVA di tale anomalia
4. ogni rapporto di collaborazione, in tema di sicurezza sul lavoro, dovrà essere instaurato previa opportuna valutazione della insussistenza di fatti che Linee Guida Uni INAIL individuano come meritevoli di attenzione
5. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
6. nel caso di infortunio è previsto uno specifico flusso informativo verso l'OdV il quale, raccoglierà tutte le opportune informazioni e chiederà eventuali chiarimenti sull'accaduto alla Direzione e RSPP
7. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di ACTIVA emetterà una raccomandazione, destinata all'Amministratore Unico e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**Principi**

L'azienda attua la Sicurezza sul Lavoro: documento organizzazione allegato 2 DVR

- seguendo i contenuti espressi nelle Linee Guida UNI INAIL e riportati nel presente documento,
- dando attuazione a quanto esplicitato nella politica di Sicurezza sul Lavoro (SSL) che l'azienda stessa ha definito,
- creando procedure, processi e flussi finanziari adeguati alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda,
- definendo le responsabilità dei soggetti.

In particolare ACTIVA si impegna a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;

- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare riunioni sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia (ove presenti);
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro di ACTIVA è definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito del DVR dell'azienda; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

Nella definizione della politica di SSL ACTIVA ha considerato:

- l'attività svolta e della dimensione aziendale;
- la natura e del livello dei rischi presenti;
- la tipologia dei contratti di lavoro;
- i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- la finalità di miglioramento continuo;
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le Risorse Umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda degli obiettivi di SSL e dei relativi programmi di attuazione.

Definizione dei compiti e delle responsabilità

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Preposto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ove nominato) e degli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente e dell'Esperto qualificato sono rese note a tutti i livelli aziendali.

Ove possibile ACTIVA, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche gli eventuali compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

La realizzazione e la politica della SSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione della SSL ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del datore di lavoro.

ACTIVA ha ritenuto di individuare un soggetto (preposto di fatto) coincidente con la figura del Responsabile Operativo dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda a cui affidare il compito di coordinare, verificare, sovrintendere e verificare sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e del presente documento, in collaborazione con un consulente esterno.

Coinvolgimento del personale

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti, infatti ACTIVA è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo della SSL.

L'azienda, quindi:

- provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- organizza a tal fine riunioni con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

La casella di posta elettronica del RSPP nominato, coincidente con quella dell'OdV, è a disposizione per la raccolta di eventuali osservazioni e commenti da parte del personale.

Formazione, addestramento, consapevolezza

ACTIVA definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti della SSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

La SSL di ACTIVA prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del personale addetto. La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

ACTIVA organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la

consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (ove nominati) e incoraggia i lavoratori alla effettiva partecipazione.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

ACTIVA si attiva per ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL.

È, pertanto, prevista:

- la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti (ove nominati), sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- l'informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda;
- la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;
- la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni); pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); autorità;
- la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire alla Società la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà operativa anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio della salute e la sicurezza aziendale.

ACTIVA tiene ed aggiorna la documentazione relativa alla SSL, nonché quella ritenuta necessaria ai sensi delle Linee Guida Uni INAIL, al precipuo fine di mantenere la SSL efficiente ed efficace.

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere una SSL efficiente, in modo semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l'attività dell'azienda;
- regolamenti e accordi aziendali;
- DVR;
- quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SSL;
- manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;
- informazioni sui processi operativi;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza.

ACTIVA nomina la persona incaricata della gestione del sistema documentale.

La Società, inoltre:

- determina i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;

- prescrive le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;
- determina i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
- fornisce le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
- determina le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica di SSL, la SSL deve integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dell'impresa.

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul funzionamento della SSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ACTIVA assicura:

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per, eventualmente, modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia della SSL
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL;
- definire "chi fa che cosa";
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'azienda stabilisce ed aggiorna:

- procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi (non conformità);
- procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori (DVR);
- procedure per la gestione delle emergenze (DVR).

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, in particolare dopo che si è verificata un'emergenza.

ACTIVA individua e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e

per il funzionamento della SSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche:

- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile;
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare (se necessario) in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa, che cosa e come);
- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto;
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento della Sicurezza

Monitoraggio interno della sicurezza

La SSL di ACTIVA prevede una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità della SSL.

Sono quindi previsti almeno due livelli di monitoraggio.

1° LIVELLO

Le modalità e le responsabilità del MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo livello di monitoraggio è svolto all'interno della Società dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti), e, quando necessario per aspetti specialistici, può comportare, il ricorso ad altre risorse esterne all'azienda.

2° LIVELLO

IL MONITORAGGIO SULLA FUNZIONALITÀ DELLA SSL (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se la SSL è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicata, mantenuta attiva e consente di raggiungere gli obiettivi.

Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice aziendale per l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica.

La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l'obiettività e l'imparzialità, ed è indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva.

Le verifiche per il funzionamento della SSL sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la garanzia del buon

andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.

Caratteristiche e responsabilità dei verificatori

Le verifiche sono effettuate da persone competenti, eventualmente tali grazie ad adeguata formazione e/o addestramento, e, se più persone, abituate a lavorare in squadra.

In caso di rischi elevati, saranno previsti metodi di monitoraggio per un elevato livello di affidabilità, con:

- interventi di maggiore frequenza;
- elevata competenza dei verificatori;
- dettaglio nella registrazione dei monitoraggi;
- organizzazione di eventuali interventi correttivi.

Nella scelta dei verificatori sarà considerata:

- la disponibilità in termini di tempo dei verificatori;
- il livello di esperienza richiesto nelle verifiche;
- la necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica;
- il livello di formazione.

I verificatori sono responsabili, per quanto di loro pertinenza, di:

- stabilire i requisiti del monitoraggio in funzione degli obiettivi;
- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l'ambito del monitoraggio stesso;
- adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati;
- seguire le procedure definite;
- raccogliere ed analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e dei loro rappresentanti (ove nominati), che consentano di giungere a conclusioni relative all'efficacia della SSL sottoposta al monitoraggio;
- prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti;
- documentare ed esporre i risultati del monitoraggio;
- verificare l'efficacia delle misure correttive adottate conseguentemente al monitoraggio.

I verificatori hanno responsabilità e autorità per:

- analizzare i dati relativi ad infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- segnalare le azioni necessarie per prevenire infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- confermare l'efficacia delle azioni correttive e preventive eseguite.

Le verifiche relative alla SSL sono estese a quanto stabilito in appositi "Verbali di verifica" e prevedono la raccolta dei casi di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni pericolose.

I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate vengono verbalizzate da parte dell'auditor nel "Verbale di verifica" approvato dal datore di lavoro e distribuito al responsabile di area interessato e al RLS (ove nominato) e RSPP.

I risultati del monitoraggio vengono discussi con il datore di lavoro durante le riunioni di riesame (qualità e modello 231) e miglioramento della SSL e utilizzati per stabilire se la SSL è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicata,

mantenuta attiva e permette di raggiungere gli obiettivi consentendo al vertice aziendale l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica e la verifica di una sistematica ottimizzazione a garanzia del buon andamento della SSL.

I risultati dei monitoraggi vengono riportati nel "Verbale di verifica" nel quale verranno specificate:

- estensione della verifica (data, attività da osservare e verificare, personale coinvolto, documentazione di riferimento ecc.);
- evidenze oggettive raccolte;
- le non conformità riscontrate;
- le azioni da intraprendere comprensive di tempo di attuazione;
- la funzione impegnata a sanare le non conformità.

La predisposizione di una azione correttiva comporta sempre l'obbligo di una successiva immediata verifica che risulti in grado di accertare il superamento della non conformità.

Tale condizione deve essere indicata nella parte finale del "Verbale di Verifica".

Piano del monitoraggio

I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall'azienda, gli obiettivi di SSL pianificati sono sottoposti a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio (mod-08) si sviluppa attraverso:

- la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza);
- l'attribuzione di compiti e di responsabilità dell'esecuzione dei monitoraggi;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità.

L'azienda stabilisce le modalità di trattamento delle non conformità tramite l'attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente.

Di seguito sono indicati i criteri di base utilizzati nell'impostazione del un piano di monitoraggio efficace:

- a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;
- b) affidamento della responsabilità dei controlli di prevenzione a persone adeguatamente preparate nel merito dei rischi che i provvedimenti tutelano.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati in materia di sicurezza e lavoro, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della Sicurezza sul Lavoro
- svolgere verifiche in merito alla effettiva attuazione della Sicurezza sul Lavoro, al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, all'esercizio del dovere di monitoraggio e riesame
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da

seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

2.7 PARTE SPECIALE "G"

Riguardante i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 491 bis, 615 ter- quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis – quinquies, 640 quinquies c.p.)

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed ha introdotto al D. Lgs. 231/01, l'art. 24 bis per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter- quinquies, 617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 quinquies del codice penale.

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati.

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)

Tale norma prevede che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”, con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)

Per la punizione in caso di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)

Prevede la punibilità nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.).

Con le recenti modifiche alla norma è punibile “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod.pen.)

Viene introdotta la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse rivela, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o

telematiche (617 quinques cod.pen.)

Tale ipotesi di reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen)

L'ente è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.)

Responsabilità dell'Ente anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure grave ostacolo al funzionamento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinques cod. pen.)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della

reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies cod.pen)

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse dell'Ente.

In generale, vengono definite:

- aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, con particolare riferimento alle funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in linea astratta. In realtà, infatti, la Società non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

Si ritiene opportuno segnalare che le aree di attività eventualmente più a rischio, possono essere circoscritte nelle seguenti:

1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:

- l'espletamento della commessa
- i rapporti con eventuali subappaltatori e
- le attività di collaudo

2) la negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con la P.A. a seguito di procedure ad evidenza pubblica e/o non a evidenza pubblica (redazione offerte, contratti di Assistenza Tecnica, dimostrazioni prodotti e/o interventi specialistici, comunicazioni e/o approntamento di documentazione/dichiarazioni, evasione e gestione ordini, fatturazione, gestione/esigibilità del credito)

3) le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);

4) i rapporti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società (import, gestione Risorse Umane);

5) l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di immobili.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- . a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con ACTIVA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- . b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'Art. 30.1 GDPR 679/16 e ogni altro documento/procedura instaurata relativamente al trattamento dei dati tramite supporti informatici
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere (sistema informatico)

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ACTIVA: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole inserite nei contratti o nella documentazione a corredo degli stessi, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nella presente Parte Speciale
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra ACTIVA si è dotata di Registro delle attività di trattamento e di apposite informative volte ad attuare i principi di cui al D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati ed ha nominato un Responsabile in materia (Titolare del trattamento) per il controllo degli adempimenti di legge e le opportune verifiche in merito alla effettiva operatività del sistema e delle istruzioni operative relative all'utilizzo dei software. Le stesse impediscono ai soggetti che utilizzano strumenti informatici l'accesso a banche dati non connesso alle effettive necessità legate alla funzione aziendale svolta. Inoltre la Società organizza periodici corsi di formazione e aggiornamento in materia di trattamenti dei dati al fine di formare e sensibilizzare in merito all'importanza di accessi a dati e strumenti altrui solo nel rispetto dei diritti e della riservatezza altrui.

I medesimi principi sono attuati nel trattamento da parte della Società dei dati e degli strumenti in uso ai dipendenti.

Principi procedurali specifici

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di ACTIVA:

a) assicurarsi dell'emanazione e dell'aggiornamento di istruzioni e informative standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative all'uso degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto

- alla possibilità per ACTIVA di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni

- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in ACTIVA, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2.8 PARTE SPECIALE "H"

Riguardante l'articolo 25 octies D.Lgs. 231/2001 – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Descrizione dei reati

L'art. 25 octies, di recente introduzione, ha previsto la sanzionabilità dell'Ente in caso di commissione dei reati di cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 del codice penale.

Queste le ipotesi reato previste.

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Si configura nel caso in cui il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.)

L'ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (art. 648 ter cod. pen.)

Prevede la responsabilità penale per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod.pen.)

Prevede la responsabilità penale per chiunque, salvo che il caso costituisca più grave reato, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod.pen.)

L'ipotesi di reato prevede la punibilità di chiunque impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro, beni o altre utilità in maniera illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Aree a rischio

Per le fattispecie in esame, vengono definite:

aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti. Si indicano, a titolo di esempio:

- settore acquisti
- settore commerciale

aree di supporto: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, quindi, possono supportare la commissione del reato, quali, ad esempio la funzione "Servizi Amministrativi".

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- acquisto di beni provenienti da furto
- utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti
- utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti da parte della stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con ACTIVA, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- d) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
 - le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte
 - le procedure operative per la contabilità e bilancio
 - le procedure operative/regolamenti interni in materia di appalti di lavoro, forniture e servizi.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ACTIVA: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare acquisti non autorizzati
- b) utilizzare capitali di provenienza illecita
- c) utilizzo di capitali di provenienza illecita da parte della stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

Principi procedurali specifici

La Società è soggetta alla revisione del bilancio e, pertanto, appare alquanto improbabile la possibilità di utilizzare fondi di provenienza illecita per l'attività d'impresa. In ogni caso, qualora la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine l'Amministratore Unico di ACTIVA, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV di ACTIVA in merito all'apertura dell'operazione a rischio
2. dare informativa all'OdV di ACTIVA , della chiusura dell'operazione.

L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001.

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di ACTIVA:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate (ove necessario), che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per ACTIVA di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in ACTIVA, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto
- f) comunicare le eventuali violazioni rilevate alle Autorità di Vigilanza, al Ministero dell'Economia e Finanze all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

2.9 PARTE SPECIALE "I"**Riguardante i c.d. Reati Transazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia****Descrizione dei reati**

Con la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti per i quali è stata prevista la punibilità dell'Ente, a seguito di ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato.

Con la Legge 146/2006, all'art. 3, è stato definito il c.d. "reato transnazionale" come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della predetta L. 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati previsti transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

- Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote

DELITTI PREVISTI

- Associazioni per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, e prevede la punibilità anche solo di coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, con la reclusione da tre a

sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29], [modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07-01-2017]

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- Associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.)

L'ipotesi di reato è prevista per chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

È prevista la punibilità anche solo di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è ritenuta di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73)

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando.

Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90)

Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

- **Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98)**

Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)**

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di merger & acquisition (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà di ACTIVA , in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

Arearie a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche o giuridiche residenti in zone e nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV
- persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

L'elenco delle liste nominative e dei Paesi a rischio è rinvenibile presso l'OdV.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di ACTIVA, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in ACTIVA.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di ACTIVA: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale – Delitti c.d. transnazionali
2. utilizzare anche occasionalmente ACTIVA, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o dell'Amministratore Unico di ACTIVA
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere
8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera).
3. nel caso in cui ACTIVA coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di ACTIVA

4. nel caso in cui a ACTIVA venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa
5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno

L'Amministratore Unico di ACTIVA , o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione di rilevante entità, che diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV di ACTIVA in merito all'apertura dell' operazione a rischio
2. dare informativa all'OdV di ACTIVA della chiusura dell'operazione a rischio.
3. prevedere l'accesso libero da parte dell'OdV alla documentazione e ai report prodotti e ritenuti pertinenti per la vigilanza ai sensi del D.Lgs. n°231/2001

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
 - b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
 - c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

AGGIORNAMENTO MARZO 2010 L. 94/2009, L. 99/2009 e L. 116/09**EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge

concernenti :

1. "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia";
2. "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"(cd "Sviluppo").

Le Leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli:

- 24-ter riguardante i delitti di criminalità organizzata;
- 25-bis.1 per i delitti contro l'industria e il commercio;
- 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- 25- decies in merito ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Il c.d. "Collegato Sviluppo" ha anche previsto, oltre alla modifica della rubrica, l'introduzione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. nell'art. 25-bis.

Nelle parti speciali sono indicate le fattispecie di reato, modificate o inserite ex novo. Tra le ipotesi del primo tipo si richiamano ad esempio i citati artt. 473 e 474 c.p. riguardanti, rispettivamente, la contraffazione e il commercio di prodotti falsi che, riscritti completamente dal collegato "Sviluppo", prevedono un inasprimento delle pene base e stabiliscono sanzioni per le società che traggono giovamento dalla commissione di tali illeciti (fino a 500 quote e misure interdittive fino a un anno).

Tra i nuovi reati si segnala invece la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti alimentari, art. 517-quater.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, così come l'art. 25 decies relativo ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale.

Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).

In particolare è opportuno evidenziare che, tra gli specifici presidi di controllo, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, la Società ha tenuto in debita considerazione il fatto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte".

Da un punto di vista prettamente pratico, pertanto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA EX ART. 24 TER D. LGS. N. 231/2001

Rinvio alla PARTE SPECIALE "I"

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con la Legge 94/2009 ha introdotto l'art. 24 ter al Decreto Legislativo 231/2001, per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti di criminalità organizzata e, in particolare dell'art. 416 sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 codice penale, nonché dell'art. 74 del testo Unico di cui al DPR 309/90.

La punibilità dell'Ente per i predetti reati era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato e le attività svolte dall'Azienda ai fini della prevenzione di tali reati sono specificate nella parte speciale I del presente Modello, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

2.10 PARTE SPECIALE "L"**Riguardante l'art. 25 bis lettera f) bis - falsità in strumenti o segni di riconoscimento****Descrizione dei reati**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito la lettera f) all'elenco di reati previsti dall'art. 25 bis del D.lgs.231 e per i quali è prevista la punibilità dell'Ente.

L'art. 25 bis, all'origine, prevedeva la sanzionabilità per le ipotesi di reato relative a falsità in monete carte di pubblico credito e valori di bollo. Oggi, con la recente integrazione, le persone giuridiche sono potenzialmente punibili anche per la contraffazione di strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare la norma prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Art. 474 c.p.. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analisys, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di ACTIVA, delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis lettera f)

bis (art. 473 e 474 c.p.), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall’Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area “a rischio”, sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

Gare e procedure negoziate

Predisposizione della documentazione ed invio della stessa per la partecipazione (anche mediante ATI) alla gara/procedura negoziata

Ad Aggiudicazione gara: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all’ente pubblico

Vendite a clienti privati

Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative o visite dimostrative (Agenti o collaboratori)

Stipula del contratto (eventuale rinegoziazione delle condizioni di fornitura, in deroga alle offerte standard)

Incontri a scopo informativo con operatori in ambito sanitario, Contatto con il Pubblico

Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio (medici, tecnici di laboratorio, ecc. diretto all’eventuale coinvolgimento nelle giornate di informazione)

Ambiente, salute e sicurezza

Comunicazioni/dichiarazioni ex D.Lgs. 81/2008

Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l’osservanza delle prescrizioni di cui alla D.Lgs. 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali

Predisposizione ed invio documentazione necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni comunali (in via esemplificativa e non esaustiva: variazioni di planimetrie interne del fabbricato, ecc.)

Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e attività legate allo smaltimento dei rifiuti

Rapporti commerciali

Sorveglianza qualità e prescrizioni Direttive CEE

Rapporti commerciali con soggetti che propongono prodotti con segni falsi

Commercializzazione e Sviluppo di mercato

Immissione di nuovi prodotti

Comunicazione di dati o predisposizione di documentazione verso terzi (Es. Enti Pubblici, Enti di certificazione, Clienti Privati, etc.)

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni relativi alle gare e alla vendita di prodotti
- le procedure operative /regolamenti interni relativi al controllo delle certificazioni e, comunque, in materia di ambiente, sicurezza, salute
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di approvvigionamento beni e controllo qualità
- le procedure operative / regolamenti interni in materia di informazione scientifica

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico di ACTIVA.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis lettera f bis del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di intrattenere rapporti commerciali con soggetti a rischio per i reati in esame;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all'uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico di ACTIVA;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nell'ambito della divulgazione di informazioni di natura scientifica, occorre adottare un comportamento

improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede;

- nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale occorre sempre verificare la veridicità e genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni utilizzati dalla Società, e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dall'Amministratore Unico, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in esame;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, all'Amministratore Unico.

2.11 PARTE SPECIALE "M"

Riguardante i delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis 1 – d.lgs. n. 231/2001

Descrizione dei reati

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis 1, come introdotto nel Decreto 231/2001 dall'art. 17, comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Il reato si configura allorquando un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 Bis c.p.).

La norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un documento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 bis e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Prevede la punibilità per il soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

E' ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto,

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 Quater c.p.)

Il Legislatore ha ritenuto punibile anche l'Ente in caso di contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché in caso di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, per trarne profitto.

Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analisys, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di ACTIVA, delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis 1 (da art. 513 c.p. a art. 515 c.p. – art. 517 c.p. e 517 ter c.p.), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. Gare e procedure negoziate

- Contatto tra i rappresentanti della Società e della PA
- Rinegoziazioni per rinnovo contrattuale in caso di proroga

2. Vendite a clienti privati

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)

3. Meeting ed attività congressuali

- Sponsorizzazione di eventi di divulgazione tecnico/scientifica
- Contatto con il Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio (medici, opinion leader, rappresentanti del Ministero della Salute) diretto all'eventuale coinvolgimento in iniziative congressuali, workshop.

4. Consulenze scientifiche

- Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di consulenza per:
 - iniziative scientifiche (in via esemplificativa e non esaustiva, ad es. ricerche statistiche, pubblicazione testi ecc.);
 - prestazioni di servizi a contenuto scientifico (in via esemplificativa e non esaustiva, ad es. per relazionare a corsi di formazione organizzati dalla Società per operatori in ambito sanitario, per fornire consulenze medico-scientifiche, per svolgere attività di formazione interna del personale della società, ecc.).

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/ diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società

5. Collaborazioni scientifiche con opinion leader

- Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (opinion leader in ambito sanitario) e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un accordo di collaborazione, finalizzato allo scambio di risorse (essenzialmente lavoro e strumentazione) in vista del raggiungimento di un obiettivo comune.
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/ diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società

6. Gestione del contenzioso

- Gestione di contenziosi (partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), anche attraverso il supporto di consulenti esterni che agiscano in nome e/o per conto della società

7. Ambiente, salute e sicurezza

- Gestione dei rapporti in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui alla D.Lgs. 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali;
- Predisposizione ed invio documentazione necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni comunali (in via esemplificativa e non esaustiva: variazioni di planimetrie interne del fabbricato, ecc.);
- Gestione documentazione relativa agli adempimenti ambientali e attività legate allo smaltimento dei rifiuti;

8. Recupero Crediti

- Contatto con i clienti PA e privati per proposte transattive, solleciti, verifiche stato liquidazione fatture;
- Operazioni di cartolarizzazione dei crediti commerciali vantati dalla società, nei confronti di Asl/AO/Università, coadiuvate dall'Associazione di categoria Assobiomedica e MEDTEC. Contatti con le amministrazioni pubbliche per la riconciliazione delle fatture.

AREE STRUMENTALI**Individuazione delle aree c.d. "strumentali" e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti**

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di ACTIVA, le aree considerate "strumentali", ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area "strumentale", sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. "sensibili". Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

1. CONTABILITÀ E BILANCIO - Attività sensibili (Servizi amministrativi)

- Gestione anagrafica fornitori e clienti
- Registrazione fatture attive e passive
- Emissione delle fatture attive
- Liquidazione fatture passive

- Registrazioni di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate
- Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
- Registrazione della chiusura dei conti

2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - Attività sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto/stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

3. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE - Attività sensibili

- Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire.
- Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti.
- Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo.

4. FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - Attività sensibili

- Formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni
- Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi
- Chiara definizione degli obiettivi
- Definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento dei premi
- Pianificazione di corsi di formazione/erogazione di training
- Raccolta ed archiviazione dei documenti di certificazione delle presenze/partecipazioni e dei corsi effettuati

5. GESTIONE DELLA FORZA VENDITE - Attività sensibili

- Selezione degli Agenti di Vendita
- Definizione dei termini e delle condizioni del rapporto
- Stipula del contratto di agenzia
- Formazione della Forza Vendite
- Monitoraggio sugli agenti

6. BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE - Attività sensibili (Servizi amministrativi)

- Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget.
- Elaborazione di report consuntivi.
- Determinazione degli scostamenti preventivo/consuntivo ed analisi delle cause.
- Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget.
- Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- Gestione delle spese extra-budget..

7. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Attività sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

8. GESTIONE DEI DEPOSITI - Attività sensibili

- Gestione dei movimenti di magazzino
- Inventariazione
- Dismissione/distruzione dei materiali non più utilizzabili

9. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Attività sensibili

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari.
- Elaborazione stipendi e relativa registrazione.
- Pagamento stipendi e relativa registrazione.
- Gestione anticipi ai dipendenti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile. Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale,

conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte, nonché vendita a privati
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di controllo qualità
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di servizi amministrativi (contabilità e budgeting)
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di gestione del personale e dei collaboratori
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di informazione scientifica

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
- 5) acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
- 6) omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
- 7) fabbricare e/o commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale.

Principi procedurali specifici

La Società utilizza procedure tali per cui appare improbabile la possibilità di comportamenti illeciti connessi ai reati di cui alla presente sezione, in ogni caso qualora la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

Singole operazioni a rischio: Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine l'Amministratore Unico, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio

- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.
- potrà accedere liberamente alla cartella di rete di archivio dei report relativi alle partecipazioni a gare da parte di ACTIVA. Le informazioni contenute nei report dovranno riguardare nello specifico:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
- b) i soggetti coinvolti nell'operazione
- c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nel documento di informazione si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera al documento stesso
- d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che ha eseguito le opportune verifiche in merito alla correttezza del comportamento delle parti e alla originalità dei prodotti
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che, nell'esecuzione dell'incarico, non sono incorsi in reati di cui alla presente sezione
- g) la dichiarazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:
 - motivazione dell'operazione e interesse alla stessa
 - passaggi significativi dell'operazione
 - garanzie rilasciate
 - conclusione dell'operazione
- h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione
- j) l'indicazione di eventuali partner individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate

- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura di operazioni a rischio dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione.

L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n° 231/2001.

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nella documentazione a corredo dei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia della proprietà intellettuale da parte del titolare di marchi, brevetti, segni distintivi, modelli e disegni, nonché la conformità del bene alle caratteristiche indicate.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:

- i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
- alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in

uscita, già presenti in ACTIVA, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsti.

2.12 PARTE SPECIALE "N"

Riguardante i delitti in materia di violazione del diritto di autore ex art. 25 nonies - d. lgs. n. 231/2001

Descrizioni dei reati

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25 nonies del Decreto, come introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla Legge n.633/1941.

La nomenclatura contiene implicitamente la descrizione del comportamento punibile.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1, lett. A-bis e comma 3 Legge n. 633/1941)
- Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis Legge n. 633/1941)
- Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno (art.171 ter Legge n. 633/1941)
- Omessa o falsa comunicazione alla SIAE (art. 171 septies Legge n. 633/1941)
- Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 octies Legge n. 633/1941)

Arearie a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analisys, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di ACTIVA, delle aree considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 nonies (art. 171 L.633/1941), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio assai remoto.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

1. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - Attività sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto/stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

2. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Attività sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati

- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

3. VENDITE A CLIENTI PRIVATI - Attività sensibili

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative (Tecnici interni o esterni)

AREE STRUMENTALI

Individuazione delle aree c.d. “strumentali” e ruoli aziendali coinvolti.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree “a rischio”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di ACTIVA, le aree considerate “strumentali”, ovvero c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “a rischio”.

Nell'ambito di ciascuna area “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. “sensibili”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

1. BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE – Attività sensibili

- Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali.
- Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget.
- Elaborazione di report consuntivi.
- Determinazione degli scostamenti preventivo/consuntivo ed analisi delle cause.
- Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget.
- Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati
- Gestione delle spese extra-budget.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/regolamenti interni

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 4) fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno

Principi procedurali specifici

A fini preventivi si ritiene utile dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi coperti dal diritto d'autore a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine l'Amministratore Unico, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.
- potrà accedere liberamente alla cartella di rete di archivio dei report relativi alle partecipazioni a gare da parte di ACTIVA.

Le informazioni contenute nei report dovranno riguardare nello specifico:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
- b) i soggetti coinvolti nell'operazione
- c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua

posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa

- d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che ha eseguito le opportune verifiche in merito alla correttezza del comportamento delle parti e alla originalità dei prodotti
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che, nell'esecuzione dell'incarico, non sono incorsi in reati di cui alla presente sezione
- g) la dichiarazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:
 - motivazione dell'operazione e interesse alla stessa
 - passaggi significativi dell'operazione
 - garanzie rilasciate
 - conclusione dell'operazione
- h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione
- j) l'indicazione di eventuali partner individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura di operazioni a rischio
2. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione.

L'OdV avrà in ogni caso accesso a una serie di documenti e report prodotta dai responsabili e ritenuta rilevante ai sensi del d.lgs. n° 231/2001.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalla Legge 633/1941.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di procedure, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in ACTIVA, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2.13 PARTE SPECIALE "O"

La parte speciale "O" è stata volutamente omessa per evitare incomprensioni/confusione tra lettera "O" e il numero "0" (zero).

2.14 PARTE SPECIALE "P"

Riguardante i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 "decies" d. lgs. n. 231/2001

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con l'art. 4, comma primo, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, ha introdotto la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, reati previsti dall'art. 377 bis del c.p.

La legge, in realtà, ha commesso un errore nella numerazione dell'articolo in seno al D.Lgs. 231/01, definendolo nonies senza tener conto di quanto già inserito con tale medesima numerazione dalla precedente Legge 23 luglio 2009 n.99 all'articolo 15 comma 7 lettera c). Per tale motivo nella redazione del presente aggiornamento si è ritenuto far riferimento all'art. 25 decies, correggendo l'errore.

La punibilità dell'Ente per il predetto reato previsto dall'art. 377 bis del codice penale era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali e, pertanto, le attività svolte da ACTIVA ai fini della prevenzione di tale reato sono specificate nella parte speciale I del presente Modello, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

AGGIORNAMENTO MARZO 2012 D.Lgs. 121/2011**EVOULUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato, infine, l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende:

- Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 non previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06):

- 1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

- Reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 e previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) riguardanti:

Inquinamento idrico

1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- i. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ii. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- iii. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- iv. miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- v. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- vi. predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260- bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- vii. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- viii. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ix. violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

- 1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- 2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

- 1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- 2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE MARZO 2012**Reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 e previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06)****Rinvio alla PARTE SPECIALE "Q"**

Come evidenziato nella Parte Generale del presente aggiornamento, il Legislatore Italiano, con la Legge 121/2011 ha introdotto l'art. 25-undecies Reati ambientali

La punibilità dell'Ente per i predetti reati era già stata prevista dall'art. 10 della L. 146/2006, a ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato e le attività svolte dall'Azienda ai fini della prevenzione di tali reati sono specificate nella Parte Speciale Q del presente Modello, alla quale, in questa sede, è sufficiente rinviare.

2.15 PARTE SPECIALE "Q"**Relativa art 25-undecies reati ambientali****Descrizione dei reati**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie.

Inquinamento idrico

- 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);

2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011

1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)

2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente: legge 22 maggio 2015 (art. 25-undecies D.Lgs 231/01)

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015) ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria) ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"). Buona parte di questi reati è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

N.B. E' da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare - nel caso dei reati-presupposto del 231 - un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

Di seguito, nello specifico, i reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno

Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett. e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,

trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura **colposa**, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a ACTIVA;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di ACTIVA (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

ACTIVA individuato:

- le attività sensibili;
- gli aspetti ambientali connessi;
- il reato ambientale che, in via astratta ed ipotetica, potrebbe essere commesso;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose previste dal Testo Unico Ambientale in mancanza di autorizzazione o in violazione dei limiti prescritti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. apertura di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
3. sversamenti accidentali di qualsiasi prodotto al suolo senza che si sia provveduto alla bonifica secondo le modalità previste dal Testo Unico Ambientale;
4. smaltimento dei rifiuti pericolosi (reflui prodotti da apparecchiature in prova/demo, apparecchiature dismesse,

- ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
5. emissione in atmosfera effettuata in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione integrata ambientale;
 6. apertura di nuovi punti di emissioni in atmosfera senza la necessaria autorizzazione;
 7. scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di dilavamento in violazione della disciplina regionale;
 8. miscelazione dei rifiuti;
 9. accesso agli insediamenti produttivi da parte dei soggetti incaricati al controllo;
 10. smaltimento dei rifiuti non pericolosi (carta, cartone, ecc.) prodotti nel corso dello svolgimento attività aziendale;
 11. scarichi idrici che possono causare la distruzione di habitat all'interno di siti protetti;
 12. scarichi al suolo, nelle acque superficiali e nel sottosuolo di acque reflue contenenti sostanze pericolose e altri materiali utilizzati e prodotti nel corso dell'attività aziendale
 13. scarichi idrici ed emissioni atmosferiche che possono causare l'uccisione, la distruzione, di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette;
 14. utilizzo in stabilimento di apparecchi (condizionatori aria, essiccatore) che contengono gas refrigeranti lesivi dello strato ozono.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui attenersi, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e s.m.i;

- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regioni, Province, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- quanto prescritto dalle eventuali autorizzazioni in materia ambientale rilasciate a ACTIVA;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema di gestione qualità, e altre disposizioni emesse da ACTIVA;
- il presente Modello.

E' fatto obbligo ai responsabili di Funzione a cui compete la gestione delle attività sensibili di:

- comunicare, senza indugio all'Amministratore Unico ACTIVA e all'OdV, situazioni di anomalia o malfunzionamenti che possono creare una condizione di rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere delle attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da ACTIVA per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. procedure, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa ambientale;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del "non fare" (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Inquinamento idrico

Per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e per gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali è previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti adeguati per ridurre gli impatti ambientali, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti;

- operare affinché gli impianti siano tenuti in ottime condizioni di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- realizzare le opere necessarie (es. pozzetti per scarichi reflui domestici non in fognatura) per consentire i prelievi di campioni;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- rispettare le disposizioni previste dal Regolamento idrico integrato;
- interrompere lo scarico idrico qualora vi ravvisino le necessità dovute a titolo di esempio a lavori, guasti e ripristini;
- effettuare i controlli, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in acqua, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti negli appositi registri ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;
- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi;
- adottare le soluzioni tecniche necessarie per assicurare che il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento avvenga nel rispetto della normativa regionale.

Inquinamento atmosferico

Per le emissioni in atmosfera è previsto l'obbligo di:

- dotarsi di impianti di abbattimento delle emissioni adeguati, scegliendo le soluzioni migliori alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. A tal fine, la società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti
- operare affinché gli impianti di abbattimento siano tenuti in ottime condizioni di efficienza assicurando la necessaria manutenzione, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad aziende esterne specializzate. La società s'impegna, nei limiti dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, ad individuare annualmente una dotazione di risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di manutenzione;
- attenersi al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali;
- effettuare i controlli secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'Autorità competente, per quanto attiene alle emissioni in aria, anche avvalendosi di aziende esterne specializzate;
- documentare i controlli svolti ed archiviare la documentazione dei controlli svolti in luogo sicuro ed accessibile soltanto ai soggetti autorizzati;

- effettuare le comunicazioni prescritte dall'Autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente assicurando la veridicità dei dati trasmessi.

Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi delle disposizioni previste dalla leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano della autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti;
- procedere alla bonifica di siti inquinati assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e adempiendo agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa;
- adottare i mezzi tecnici necessari (es. materiale assorbente) per far fronte allo sversamento accidentale dei prodotti utilizzati nei processi produttivi.

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di ACTIVA (compresi consulenti esterni) di:

- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare i rifiuti.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni (laboratori di analisi, aziende incaricate della manutenzione degli impianti, aziende di smaltimento dei rifiuti, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati ambientali, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - alle modalità di compilazione delle schede di evidenza
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

2.16 PARTE SPECIALE "R"**Relativa art 25-duodecies reato impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno****Descrizione dei reati**

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-duodecies prevede che: "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"

L'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;

- minori in età non lavorativa;

- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017] Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Art. 12

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Razzismo e Xenofobia - Articolo introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017; legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)

Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,

associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi all'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a ACTIVA;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di ACTIVA (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-duodecies;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

ACTIVA ha intrapreso uno specifico progetto di risk assessment, volto ad individuare:

- le attività sensibili;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con il Responsabile Risorse Umane e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in ACTIVA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in ACTIVA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato. Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di risk assessment.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
2. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
3. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
4. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;

5. richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partner commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema qualità e altre disposizioni emesse da ACTIVA;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Responsabile Risorse Umane e collaboratori esterni) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;

- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritieri, complete e basate su un'idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del “non fare” (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodieci del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

• Assunzione di cittadini extracomunitari

L'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali di ACTIVA previste per l'assunzione del personale.

Al fine di rafforzare i controlli sull'attività in questione si prevede di:

- raccogliere e controllare la documentazione relativa ai dipendenti extra-comunitari tramite il Consulente del Lavoro
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

• Comunicazione agli enti pubblici per l'assunzione di cittadini extracomunitari

Nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, il Responsabile Risorse Umane si impegna a comunicare, anche tramite soggetti esterni, agli organi preposti territorialmente competenti, l'instaurazione del rapporto di lavoro. Nel modello dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste dalle specifiche sezioni, assicurando in particolare la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a:

- titolo del permesso di soggiorno;
- numero del titolo di soggiorno;
- motivo del soggiorno;

- scadenza del titolo di soggiorno;
- questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

• Monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi: tramite controllo del Consulente del Lavoro

• Gestione della contrattualistica con aziende esterne e richiesta di informazioni

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la società ACTIVA da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;
- nel caso di contratti di appalto, di indicare nell'elenco nominativo dei soggetti da consegnare a ACTIVA, per i lavoratori extracomunitari gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

Per i contratti in essere con aziende che nello svolgimento di attività per conto di ACTIVA sono solite impiegare personale extracomunitario, è previsto l'invio di una tabella, finalizzata ad integrare i contratti con le indicazioni riportate nei punti precedenti, in modo da manlevare la ACTIVA per eventuali infrazioni compiute dalla controparte.

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:
 - alle modalità di compilazione delle schede di evidenza
 - ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

2.17 PARTE SPECIALE "S"

Relativa art 25-ter s-bis) reato di corruzione tra privati

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di corruzione tra privati richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-ter s bis del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del DDL. n. 190/2012, avvenuto il 28 Novembre 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra e del reato di induzione indebita a dare o premettere utilità trattato nella parte dei reati speciali verso la PA.

Al 30 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 ("Legge di delegazione europea 2015").

Per quanto riguarda il **reato di corruzione tra privati**, l'art. 2635 del codice civile modificato prevede che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto il nuovo art. 2635-bis del codice penale che prevede la nuova fattispecie di "Istigazione alla corruzione tra privati":

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi

inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.”

“La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto il nuovo art. 2635-ter del codice penale che prevede:

“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma”.

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, il DDL. n. 190/2012 ha previsto l'inserimento dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 di cui sopra.

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38 comporta modifiche allo stesso art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D. Lgs. 231/2001 sopra citato, nel quale:

- per la corruzione attiva tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, comma 3 Cod. civ. aumenta da 400 a 600 quote la sanzione pecuniaria (oggi da 200 a 400 quote) a carico dell'ente
- per l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, comma 1, Cod civ.) introduce a carico dell'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

AGGIORNAMENTO PARTE SPECIALE LUGLIO 2017

D.Lgs. n. 38/17 EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Al 30 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75, il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che recepisce nell'ordinamento italiano la Decisione Quadro citata, in attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della Legge n. 170 del 2016 (“Legge di delegazione europea 2015”).

Il nuovo D.Lgs, che è entrato in vigore dal 14 aprile, nel Capo II introduce le seguenti “Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati”.

1. All'art. 2 amplia la rubrica del titolo XI del libro V del Codice civile “Disposizioni penali in materia di società e consorzi”, che diventa “Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”.
2. All'art. 3 interviene sull'art. 2635 Cod. civ. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”:
 - sostituendo il comma 1, che contempla una fattispecie nota come “corruzione passiva fra privati commessa da soggetti interni alla Società o all'Ente”, nel quale, mantenendo la sanzione penale (reclusione da 1 a 3 anni):
 - amplia la dimensione soggettiva, in quanto agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, aggiunge coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitino funzioni direttive diverse da quelle dei predetti soggetti;

- amplia anche la dimensione oggettiva, integrando la frase “a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri”, con il riferimento alla sollecitazione o richiesta di un vantaggio indebito (“sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa”), sanzionando quindi anche l’eventuale richiesta al corruttore, da parte del corrotto, di denaro o di altra utilità;
- introduce la figura della “interposta persona” attraverso la quale l’indebito vantaggio sia stato sollecitato, o ricevuto;
- sopprime il presupposto “cagionando documento” all’ente; ciò comporta che la fattispecie delittuosa viene ora integrata già con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o di altra utilità, finalizzate al compimento od omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà;

- sostituendo, coerentemente, il comma 3, che contempla una fattispecie nota come “corruzione attiva fra privati”, nel quale (i) introduce la figura della “interposta persona” e (ii) integra la frase “dà o promette denaro o altra utilità” con “offre, promette o da’ denaro o altra utilità non dovuti”;

- modificando, coerentemente, il comma 6, nel quale le parole: “utilità date o promesse” sono sostituite da: “utilità date, promesse o offerte”.

3. All’art. 4 introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635-bis che prevede la nuova fattispecie di “Istigazione alla corruzione tra privati”, punita con la pena prevista nell’art. 2635 ridotta di un terzo. I soggetti contemplati ricomprendono:

- dal punto di vista dell’istigazione attiva, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti, ad un soggetto di cui al comma 1 dell’art. 2635 affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata;

- dal punto di vista dell’istigazione passiva, i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2635 che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o di omettere atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Va da sé che, qualora l’offerta, la promessa o la sollecitazione fossero accettate, si ricadrebbe nelle fattispecie di cui all’art. 2635.

Rimane, in entrambi gli articoli citati, la previsione che “Si procede a querela della persona offesa”. All’art. 5 introduce nel Codice civile il nuovo art. 2635-ter “Pene accessorie”, per il quale la condanna per il reato di cui all’art. 2635, comma 1, comporta in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis del Codice penale, nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, comma 2.

All’art. 6 riformula l’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del D. Lgs. 231/2001, nel quale:

- per la corruzione attiva tra privati, nei casi previsti dall’articolo 2635, comma 3 Cod. civ. aumenta da 400 a 600 quote la sanzione pecuniaria (oggi da 200 a 400 quote) a carico dell’ente

- per l’istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, comma 1, Cod civ.) introduce a carico dell’ente una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive, previste dall’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

• individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi di corruzione tra privati per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a ACTIVA;

• indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di ACTIVA (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-ter lettera s-bis;

• fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

ACTIVA ha intrapreso uno specifico progetto di risk assessment, volto ad individuare:

- le attività sensibili per il reato di cui sopra;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli;
- l'individuazione del rischio residuale,
- la definizione di un action plan per mitigare i rischi residuali.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con il personale di ACTIVA e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in ACTIVA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in ACTIVA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di risk assessment.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1) la gestione del macroprocesso ciclo attivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- presentazioni commerciali a clienti privati tramite la rete vendita ACTIVA o tramite agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari;
- organizzazioni di meeting e convegni finalizzati alla presentazione e promozione commerciale dei prodotti aziendali;
- stipula dei contratti di vendita;
- accettazione ordini;
- definizione delle condizioni contrattuali (es. listino prezzi, sconti commerciali, ecc.);
- gestione dei premi a clienti, agenti e distributori;

- gestione dei reclami e dei resi.

2) la gestione del macroprocesso finance, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- richiesta ed erogazione di finanziamenti;
- gestione incassi da clienti (compresi abbuoni, ribassi, sconti, ecc.);
- pagamenti a fornitori.

3) la gestione del macroprocesso ciclo passivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- scelta del fornitore;
- stipula dei contratti di acquisto.

4) qualsiasi altra attività (es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni) avente come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per ACTIVA.

I suddetti processi determinano un punto di contatto con soggetti privati e presentano, anche soltanto in via potenziale, il rischio di corruzione tra privati.

Ai suddetti processi che potremmo definire diretti, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi di supporto, ossia quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di corruzione tra privati.

Si citano, a titolo di esempio:

- la gestione degli omaggi a clienti, distributori, agenti, ecc.;
- le vendite a titolo gratuito;
- le spese di rappresentanza sostenute nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc.;
- le donazioni;
- la gestione delle attività di tesoreria;
- la selezione e gestione delle Risorse Umane;
- gli acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;
- l'organizzazione di attività formative, di viaggi studio e di altre attività che coinvolgono clienti privati.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, **Collaboratori interni**.

Le regole di comportamento previste nella parte speciale si applicano anche agli agenti, distributori e altri collaboratori esterni e partner commerciali, definiti Soggetti terzi, che nell'espletamento delle attività per conto di ACTIVA, devono attenersi al rispetto di quanto indicato nella sezione **Collaboratori esterni**.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che i Collaboratori interni ed i Collaboratori esterni, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Protocolli per i Collaboratori interni

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;
- le disposizioni organizzative interne (procure e deleghe, poteri di firma, job description, flow charts, linee guida, ecc.) per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a rischio sopra individuate;
- le procedure operative previste dal Sistema di Gestione per la Qualità;
- ogni altro documento che disciplina lo svolgimento dei processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente.

In particolare nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste dal Codice etico riguardante i rapporti commerciali.

Area del “non fare” (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto divieto in particolare di:

- a) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di ACTIVA). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di ACTIVA. È previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di

giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (< 200 euro) e non possono eccedere quanto stabilito nelle procedure operative aziendali. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia². Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettiva di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per ACTIVA;

- b) accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)
- c) effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati almeno da due soggetti, da individuare in conformità con quanto previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società. Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;
- d) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nelle procedure aziendali di riferimento.
- e) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa
- f) ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, (vietato) evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;
- g) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- h) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione

² Costituiscono esempi di pratiche di cortesia la consegna a clienti di gadget aziendali (es. penne, calendari, ecc.) che riportano il marchio di prodotti aziendali e sono finalizzati a promuovere la diffusione dei brand di ACTIVA.

i) procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

Protocolli per i Collaboratori esterni

I collaboratori esterni comprendono tutti quei soggetti (agenti, procacciatori di affari, distributori, ecc.) che intrattengono rapporti con soggetti privati (es. clienti, fornitori, finanziatori) per conto di ACTIVA.

In generale nella gestione dei rapporti con soggetti privati per conto di ACTIVA, i collaboratori esterni devono tenere comportamenti conformi alla normativa di riferimento e alle disposizioni contenute nel codice etico di ACTIVA e nel presente modello 231.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il contratto stipulato con l'azienda;
- il codice etico;
- il modello 231;
- la normativa prevista nel contesto locale di riferimento.

In particolare nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste nel Codice etico riguardante i rapporti commerciali. In tutti quei casi in cui sorgono dei dubbi in merito ai comportamenti da tenere o si ravvisa la presenza di rischi che possono comportare una violazione del codice etico e del presente modello, è necessario interrompere la realizzazione dell'operazione e rivolgere al referente di ACTIVA (Direttore Operativo) per ottenere indicazioni in merito alla procedura da seguire.

Area del “non fare” (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) (corruzione tra privati) del D.Lgs. 231/2001, che possono comportare la configurazione di una responsabilità amministrativa in capo alla società ACTIVA.

È fatto divieto in particolare di:

- a) cooperare con dirigenti e dipendenti di ACTIVA nell'offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali;
- b) cooperare con dirigenti e dipendenti di ACTIVA quando la cooperazione è finalizzata ad accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera),

che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a)

- c) cooperare con dirigenti e dipendenti di ACTIVA quando la cooperazione è finalizzata ad effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che devono essere rispettati nello svolgimento delle principali attività a rischio.

Macroprocesso - Ciclo attivo (operazioni di vendita)

Tutte le operazioni di vendita devono essere supportate da idonea documentazione. È compito dei soggetti che sovraintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare che:

- i documenti generati nel corso del processo (ordini e contratti) contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, in modo da assicurare la regolarità formale della documentazione e minimizzare i rischi cui è sottoposta la società;
- i documenti siano sottoscritti dai soggetti dotati dei poteri di firma;
- i documenti siano adeguatamente conservati ed archiviati.

È compito dei soggetti che sovraintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare inoltre che:

- i collaboratori esterni operino sulla base di idonea documentazione contrattuale redatta in conformità con la normativa di riferimento e contenente un'apposita clausola 231 che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
- monitorare il comportamento dei collaboratori esterni per assicurare la conformità del medesimo alle regole contenute nel codice etico e nel presente Modello;
- informare senza indugio il Responsabile Risorse Umane e l'OdV 231 in quei casi in cui si ravvisi un comportamento del collaboratore esterno contrario alle regole contenute nel presente modello.

Laddove sorgano dei dubbi in merito alla regolarità formale della documentazione utilizzata, dovrà essere contattato un ufficio Legale per valutare preventivamente la correttezza del procedimento seguito.

Per tutte quelle operazioni come i premi, i resi, gli sconti, le forniture a titolo gratuito che riconoscono delle utilità ai clienti è previsto l'obbligo di:

- operare sempre nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato dall'azienda e dalle procedure aziendali di riferimento;
- laddove, per varie ragioni (es. relazioni commerciali non abituali, urgenze), si verificassero situazioni non regolamentate dal contratto o dalle procedure, è necessario operare nel rispetto dei seguenti principi:
 - garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo tramite la produzione di idonea documentazione che permetta di ricostruire le modalità di realizzazione del processo e di risalire alle ragioni che hanno indotto al riconoscimento di utilità a favore del processo;
 - assicurare che nessun soggetto possa gestire in autonomia senza l'autorizzazione specifica del Responsabile

Operativo il processo di riconoscimento di premi, resi, sconti, forniture a titolo gratuito e altre utilità a favore del cliente.

- attenersi ai principi generali di comportamento contenuti nel codice etico e nel presente modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative:

- alle modalità di svolgimento dei processi commerciali
- ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

2.18 PARTE SPECIALE "T"

Relativa art 603 bis Codice Penale, come riformulato dalla legge 199/2016

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di caporalato richiamato dalla disposizione di cui all'art. 603 bis CP come riformulato dalla legge 199/2016.

Per effetto di tale riformulazione è stata ampliata la sfera di punibilità con estensione delle sanzioni anche all'utilizzatore della manodopera, e non solo del caporale.

In dettaglio, l'art. 603 bis Cp prevede che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Significativa è l'estensione della punibilità a "chi utilizza, assume o impiega manodopera" sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. In tal modo viene ampliata la sfera di operatività dell'incriminazione.

Gli indici di sfruttamento sono individuati in una reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai

contratti collettivi; la reiterata violazione dell'orario e della qualità del lavoro, ai periodi di riposo ed alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

La nuova figura di reato è inserita nel novero dei reati presupposto, ed in particolare nell'articolo 25 quinque della 231/2001

La società nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di capolarato è soggetta alle sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote, a tutte le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno, ed, infine, l'interdizione definitiva dell'attività, se si accerta che l'ente sia stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

ACTIVA ha intrapreso uno specifico progetto di risk assessment, volto ad individuare:

- le attività sensibili;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con il Responsabile Risorse Umane e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti in ACTIVA, che la società ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive dei controlli già presenti in ACTIVA, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Nei paragrafi 3 e 4 sono indicati, inoltre, dei presidi specifici per rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli preventivi e aumentare il livello di compliance con le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di risk assessment.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
2. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
3. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
4. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
5. richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partner commerciali.

Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

1. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nell'art. 603 bis Codice Penale;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema qualità e altre disposizioni emesse da ACTIVA;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Responsabile Risorse Umane) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- Far rispettare le contribuzioni previste dai contratti di riferimento
- Far rispettare i normali orari di lavoro
- Consentire il riposo ed il periodo di ferie
- Mantenere un controllo costante in termini di sicurezza, impedendo l'attività lavorativa, al sorgere di problemi, e fino alla risoluzione degli stessi
- Fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori ed ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento durante il rapporto di lavoro.
- Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;

- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del “non fare” (divieti)

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 603 bis Codice Penale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

- Gestione dei rapporti di lavori

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità come da norma citata, da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nella documentazione a corredo dei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori, questi siano regolamentati nel pieno rispetto dei principi in materia di equa retribuzione, diritto al riposo, e diritto alla qualità e sicurezza del lavoro e di sollevare la società ACTIVA da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo.

Contratti

Nella documentazione a corredo dei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate procedure, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.